

Codice evento: 203737
FPC: MATERIA C.9.2
FRL: NON VALIDO



ODCEC TORINO Sede

Via Carlo Alberto, 59
Sala Conferenze Aldo Milanese

UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS

Giovedì 2 febbraio 2023

Ore 9.00-12.30 – 14.00-18.00

PROGRAMMA – prima parte

Saluti istituzionali

Dott. Luca ASVISIO - *Presidente ODCEC Torino*
Dott. Maurizio MARRONE - *Assessore Welfare Regione Piemonte*
Dott. Jacopo ROSATELLI - *Assessore Welfare Comune di Torino*

Introduzione

Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO – *Dirigente RUNTS Regione Piemonte*

La definizione dello scopo non lucrativo ed il divieto di distribuzione degli utili

Dott. Massimo CASSAROTTO – *Commercialista in Torino*

L'inquadramento delle attività di interesse generale e delle attività diverse

Dott. Riccardo PETRIGNANI - *Commercialista in Torino*

La gestione del patrimonio e l'attività di raccolta fondi

Dott. Davide BARBERIS - *Commercialista in Torino*

La personalità giuridica autonomia patrimoniale e responsabilità

Dott. Alberto RIVOIRA – *Commercialista in Torino*

Gli amministratori e l'organo di controllo: lineamenti generali, doveri, responsabilità

Dott.ssa Margherita SPAINI - *Commercialista in Torino*

I contributi pubblici e gli obblighi di trasparenza

Dott.ssa Barbara BUCCHIONI - *Commercialista in Torino*

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

Dott.ssa Anna Maria MANGIAPELO - *Commercialista in Torino*

Le indicazioni operative del "Social Bonus"

Dott. Piero CEVOLA - *Commercialista in Torino*

Lo sport dilettantistico negli ETS: la modifica statutaria di un APS-ASD alla luce della riforma dello sport

Dott. Enrico VIDALI - *Commercialista in Torino*

Modera i lavori

Dott. Mario Paolo MOISO – *Commercialista in Torino*

Codice evento: 203737
FPC: MATERIA C.9.2
FRL: NON VALIDO



ODCEC TORINO Sede

Via Carlo Alberto, 59
Sala Conferenze Aldo Milanese

UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS

Giovedì 2 febbraio 2023

Ore 9.00-12.30 – 14.00-18.00

PROGRAMMA – seconda parte

L'inquadramento fiscale generale degli ETS e degli enti esterni al RUNTS

Dott. Lorenzo FERRERI – *Commercialista in Torino*

La valutazione della commercialità e attività diverse

Dott. Antonio MAINARDI – *Commercialista in Torino*

Il regime forfettario per gli ETS

Dott. Andrea GIPPONE – *Commercialista in Torino*

Il regime specifico per ODV ed APS

Dott. Paolo ROTA – *Commercialista in Torino*

L'inquadramento dei rapporti di Lavoro negli ETS ed il ruolo dei volontari

Dott.ssa Luisella FONTANELLA - *Commercialista in Torino*

Le detrazioni e deduzioni fiscali per le erogazioni a favore degli ETS

Dott.ssa Maria Luisa D'ADDIO - *Commercialista in Torino*

La fiscalità diretta ed indiretta degli ETS

Dott. Federico MOINE - *Commercialista in Torino*

L'IMU per gli immobili degli enti non commerciali

Dott.ssa Paola AGLIETTA - *Commercialista in Torino*

Modera i lavori:

Dott. Riccardo PETRIGNANI – *Commercialista in Torino*

Le tappe fondamentali dell'attuazione del RUNTS in Piemonte

Antonella Caprioglio

Regione Piemonte

Un anno dall'avvio del RUNTS:
aspetti pratici ed operativi degli ETS
Torino, 2 febbraio 2023

La trasmigrazione

In data 23 novembre 2021 si è attivata l'operatività del RUNTS: gli uffici RUNTS, costituiti presso le Regioni e le province Autonome, hanno avuto un termine di 3 mesi, per trasferire sulla piattaforma del RUNTS i dati essenziali delle ODV e APS iscritte nei previgenti registri regionali: la cd. "trasmigrazione", che la Regione Piemonte ha realizzato con il supporto del CSI Piemonte

Il 22 febbraio 2022 sono iniziati ex officio i procedimenti di verifica sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel RUNTS degli enti già iscritti nei preesistenti registri come previsto dall'art. 54 del Codice del Terzo settore e dettagliatamente disciplinato dagli artt. 31-33 del D.M. n. 106/2020.

Le articolazioni territoriali delle APS nazionali

L'Ufficio RUNTS si è inoltre occupato, con la collaborazione del Forum del terzo settore, delle oltre **2.000 articolazioni piemontesi delle APS iscritte al registro nazionale**, per le quali si è seguito lo stesso percorso delle organizzazioni iscritte ai registri regionali, a seguito della trasmissione dei dati essenziali da parte del Ministero. In questo caso il percorso si è rivelato più complesso, in quanto la Regione non disponeva di dati e documenti, derivanti dalla pregressa iscrizione ai registri regionali.

Il consolidamento

Nel corso dell'anno 2022 l'Ufficio RUNTS della Regione Piemonte, composto da un ufficio avente sede a Torino e dagli Uffici decentrati di Alessandria, Cuneo, Novara, Vercelli e VCO (che hanno seguito anche le organizzazioni aventi sede nelle province prive di uffici decentrati) insieme agli Enti Gestori Centri Servizio Volontariato piemontesi hanno offerto alle **4524 Associazioni iscritte** una consulenza rispetto ai passaggi necessari rispetto alla trasmigrazione e consolidamento dell'iscrizione al RUNTS (adeguamento statutario, attivazione PEC e firma digitale...)

Dopo il consolidamento

La fase di verifica e consolidamento si è conclusa, dopo la sospensione dei termini nel periodo estivo, il 5 novembre 2022: a quella data, per oltre il 70% delle organizzazioni interessate, è stata disposta la formale iscrizione al Registro Unico. Le rimanenti organizzazioni, sono state poste “in sospensione”, per la necessità di integrazioni/modifiche statutarie.

A seguito del consolidamento, le organizzazioni accedono al portale, dove, entro 90 giorni dall'iscrizione, oltre a presentare istanza di variazione dati, devono presentare **il bilancio consuntivo 2021**. Le istanze devono essere prese in carico, verificate e validate dagli Uffici Regionali del RUNTS

Le nuove iscrizioni

Nel contempo, dal 23 novembre 2021 all'attivazione del RUNTS, sono pervenute le nuove istanze di iscrizione degli Enti non iscritti nei previgenti Registri Regionali, per tutte le sezioni RUNTS, tranne quella delle imprese sociali, di competenza delle Camere di Commercio.

La situazione al 31.1.2023

- ODV

Istanze di iscrizione 265

Iscrizioni 171

- ETS


Iscrizione 573

Iscrizioni 363

- APS

Istanze di iscrizione 736

Iscrizioni 407



di cui:
21 Enti filantropici
17 SOMS
e 325 “altri ETS”

La situazione al 31.1.2023

Totale istanze di iscrizione
pervenute: **1574**

Totale iscrizioni: **941**

Istanze di variazione/deposito
bilanci: **3.750**

ODV/APS trasmigrate e consolidate/in sospensione: **6.408**

Grazie per l'attenzione



La definizione dello scopo non lucrativo ed il divieto di distribuzione degli utili

25 ANNI

di attività

GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

A cura del Dottor Massimo Cassarotto

UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS

Torino, 2 febbraio 2023

Dal sito www.treccani.it la definizione di:

LUCRO

s. m. [dal lat. *lucrum*]. – Guadagno materiale, vantaggio economico. Nell'uso com. ha di solito un senso peggiorativo (sottolineatura del redattore): l. eccessivo, esorbitante; un turpe l.; avidità di lucro; attività esercitata a scopo o senza scopo di lucro; non fa nulla se non per lucro; considerare la scienza come fonte di lucro; trarre lucro dall'arte. Con sign. più oggettivo in alcune locuz. del linguaggio econ. e giur.: l. dotale (ora abrogato), la quota di dote che il marito, in caso di sua sopravvivenza alla moglie, era autorizzato a trattenere

L'**art. 2247** del Codice Civile, che definisce il contratto di società, recita:

"Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili".

Quindi lo scopo principale di una società non è solo conseguire degli utili ma di dividerli fra i soci della medesima.

Dal sito www.treccani.it la definizione di:

NON PROFIT

Nel linguaggio economico, si dice di organismi privati molto diversi fra loro (associazioni, comitati, fondazioni ecc.) unificati dal divieto fissato per statuto di distribuire i profitti ai membri che ne fanno parte o ai dipendenti, e dall'obbligo di reinvestirli completamente nell'attività svolta (sottolineatura del redattore). Operano soprattutto nei campi dell'assistenza sociale, della cultura, della sanità e della cooperazione internazionale.

NON PROFIT/NO PROFIT

«La locuzione non profit (o non-profit) è di origine angloamericana ed è stata coniata per indicare la caratteristica di organizzazioni, enti che operano 'senza scopo di lucro, senza profitto. Anche in italiano l'avverbio di negazione non ricorre come elemento iniziale di formazioni derivate e ha assunto la funzione di prefisso, per negare o escludere il significato della base nominale che segue (non stop, non ente, non luogo, non senso, quest'ultimo calco dell'inglese nonsense e registrato dai vocabolari nelle diverse forme in cui ormai ricorre in italiano nonsense, nonsenso, non-senso e non senso).

C'è un'ulteriore breve considerazione da fare su queste due forme, ambedue ormai diffuse e accolte come corrette (**non profit**, anche nella variante **non-profit** è attestata dal 1992 e registrata nei principali dizionari dell'uso che segnalano, nella maggior parte dei casi, anche **no profit** come variante): i due prefissi, almeno inizialmente, si sono distribuiti secondo sfumature di significato leggermente diverse da attribuire al composto. Il primo elemento no dei composti no global, no logo ecc. contiene infatti, oltre alla valenza semantica della semplice negazione, un valore aggiuntivo di 'rifiuto', 'opposizione' a qualcosa che il non semplice non esprime...» (Accademia delle Crusca).

Le due modalità di esprimere la negazione hanno sfumature differenti. “Non profit” è la contrazione di “Not for profit”, quindi “Non per profitto”; è evidente come non si neghi in toto la presenza di profitti bensì si affermi come questa non sia l’obiettivo ultimo di un ente che non può redistribuire i profitti. La locuzione “No profit” sottintende invece una negazione assoluta, perentoria nel rifiutare l’ipotesi di produrre un qualunque profitto.

La presenza di un profitto – che non può essere distribuito – è indice di oculata amministrazione: lo stesso profitto servirà nell’anno nuovo a sviluppare le attività sociali oppure, con delibera dell’assemblea (per le associazioni) o del Consiglio di Amministrazione (per le fondazioni), potrà essere vincolato per impieghi futuri o come riserva.

Sentenza 10 dicembre 2020, C-488/18 della Corte di Giustizia UE

In riferimento alla nozione di “organismo senza fine di lucro”, la Corte rileva che tale qualificazione dev’essere effettuata con riferimento allo scopo da esso perseguito, nel senso che tale organismo non deve mirare a produrre profitti per i suoi membri, contrariamente alla finalità di un’impresa commerciale.

Una volta che le autorità nazionali competenti abbiano accertato che un organismo soddisfa tale requisito tenuto conto del suo oggetto statutario, il fatto che detto organismo realizzi successivamente profitti, anche se da esso perseguiti o generati sistematicamente, non può porre in discussione la qualificazione iniziale di tale organismo, fintanto che tali utili non siano distribuiti ai suoi membri.

L’assenza di fini di lucro di tali organismi presuppone che questi ultimi, per tutta la loro esistenza, e anche al momento del loro scioglimento, debbano astenersi infatti dal generare profitti per i loro membri. Se così non fosse, un organismo di questo tipo potrebbe, infatti, eludere tale requisito distribuendo ai propri membri, dopo il suo scioglimento, i profitti da esso generati tramite l’insieme delle sue attività, pur avendo beneficiato dei vantaggi in particolare fiscali relativi a tale qualificazione come "organismo senza fini di lucro".

Ne consegue che può essere qualificato come "organismo senza fini di lucro", ai sensi dell’art. 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA, soltanto l’organismo il cui patrimonio sia destinato continuativamente alla realizzazione del suo oggetto sociale e non possa essere trasferito ai suoi membri dopo lo scioglimento di tale organismo, nella misura in cui tale patrimonio superi le quote di capitale versate da tali membri e il valore corrente dei contributi in natura da essi conferiti.

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

«Art. 8. Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo....»

«Art. 9. Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.»

Risulta quindi evidente che il Legislatore, attraverso specifiche disposizioni, abbia inteso impedire ogni uso strumentale di enti (ETS) che beneficino delle agevolazioni fiscali previste dal CTS:

- da un lato, con l'art. 8 del CTS, si è voluto assicurare l'utilizzo appropriato delle risorse nel periodo di operatività dell'ETS, attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione e vincolando l'impiego degli stessi utili alla realizzazione delle attività statutarie. In altre parole destinazione esclusiva delle risorse finanziarie e strumentali degli ETS al perseguimento degli scopi istituzionali;
- dall'altro, con l'art. 9 del Codice, il legislatore ha voluto evitare possibili trasferimenti di patrimonio al di fuori del comparto degli ETS vincolando la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente o di perdita della condizione di ETS.

Tralasciando il caso della distribuzione diretta degli utili, sempre l'art. 8 del CTS, al comma 3, fornisce, peraltro senza escluderne altre, una elencazione (tassativa ... «... si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili ...») delle fattispecie considerate quale distribuzione indiretta di utili, :

(1)

corrispondere ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

(2)

corrispondere a lavoratori subordinati o autonomi, retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

(3)

acquistare beni e servizi per corrispettivi superiori al loro valore normale in assenza di valide ragioni economiche;

(4)

cedere beni e prestare servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

(5)

corrispondere interessi passivi su prestiti superiori ad un determinato limite, a favore di soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati.

Le ultime tre fattispecie sono intuitive e risulta preferibile soffermarsi sulle prime due.

La prima – **art. 8 comma 3 sub a)** «**la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali**» - richiede, innanzitutto, una verifica puntuale del testo statutario, laddove sia prevista la totale gratuità delle cariche sociali e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 34 in capo alle organizzazioni di volontariato.

In seconda battuta, la determinazione e corresponsione di compensi agli amministratori di enti non profit trova limiti variabili in base alla tipologia di ente e al regime applicabile. Per cui – sinteticamente – si possono individuare le seguenti categorie:

- Enti fuori dal Terzo settore e che ricevono contributi pubblici: articolo 6, comma 2, del DI 78/2010, la carica degli organi collegiali è onorifica essendo ammesso solo il rimborso delle spese sostenute ove previsto;
- Enti fuori dal Terzo settore e che non ricevono contributi pubblici: ammessa la corresponsione di un compenso ai componenti degli organi sociali, seppure limitata in ragione della natura non lucrativa dell'ente e (come contenuto in una sentenza del Tar) utilizzo delle indicazioni contenute nel Dlgs 117/2017 quale parametro di congruità;
- ONLUS: trova applicazione, per il momento, l'articolo 10, comma 6 DLgs 460/1997, che prevede la possibilità di retribuire gli amministratori entro un limite annuo non superiore al compenso massimo previsto per il presidente del Collegio sindacale di società per azioni (Dpr 645/1994 e DL 239/1995);
- ASD: secondo le indicazioni di prassi (risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 452 del 2019), fino a quando sarà in vigore il regime Onlus, alle Asd si applica in via estensiva il medesimo limite retributivo visto in precedenza per tali enti
- Enti del Terzo Settore: art. 8 comma 3 sub a)

In terzo luogo, per quanto concerne l'adempimento di pubblicità sui compensi, in linea con quanto previsto dall'art. 14, comma 2^a, prevede in capo agli ETS con ricavi/rendite, proventi o entrate superiori a 100mila euro annui l'obbligo di pubblicare annualmente e tener aggiornare sul proprio sito gli eventuali compensi/emolumenti o corrispettivi attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché a dirigenti e associati.

Tutto ciò premesso, la disciplina prevista all'articolo 8, comma 3, del CTS in tema di compensi, in assenza di elementi definitivi di soglie, di prassi amministrativa o di consolidata giurisprudenza in materia, rischia di generare interpretazioni diverse e utilizzi non uniformi laddove si richiama l'attività svolta, le responsabilità assunte e le specifiche competenze tanto più se la definizione dei compensi debba essere confrontata con quelli di enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Perlomeno si può commentare che tale disciplina sia più «elastica» rispetto a quella prevista dalla normativa Onlus, in quanto non viene fissata una soglia annua da rispettare nei compensi.

Sarà comunque necessario prevedere una retribuzione proporzionata e commisurata all'incarico svolto, onde evitare contestazioni in materia e relativi provvedimenti sanzionatori.

La seconda fattispecie – **art 8 comma 3 sub b) «la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi»** - prova la volontà del legislatore a porre un forte limite ai livelli salariali corrisposti nel terzo settore ritenendo derogabile il tetto del 40% esclusivamente in presenza della necessità di acquisire specifiche professionalità per attività riferibili a interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria e ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Il divieto di superamento della percentuale, da intendersi tassativo, interviene in modo molto forte nella dinamica contrattuale che normalmente è lasciata alle parti contraenti e, quindi, gli Enti del Terzo Settore rischierebbero di non poter contrattualizzare i soggetti più qualificati e che meglio potrebbero garantire il buon esito delle missioni gestite poiché solo parzialmente potrebbero intervenire sulla variabile retributiva. Le resistenze a tale disposizione sono quindi conseguenti al fatto che:

- gli operatori, profit e non profit, potrebbero agire nel mercato unico del lavoro con regole d'ingaggio diverse a tutto discapito della qualità delle prestazioni dei secondi;
- si interviene sui rapporti retributivi di soggetti che di norma non hanno alcun legame associativo con l'ente e che sono legati allo stesso solo da vincoli contrattuali.

Al fine della verifica della coerenza del proprio impianto retributivo con la prescrizione di legge, ciascun Ente dovrà verificare con attenzione tutte le voci retributive scaturenti da prassi interne o da contrattazione individuale.

Vale la pena ricordare che l'articolo 10, comma 6, lettera e, del decreto legislativo n. 460 del 1997 prevedeva, quale corresponsione indiretta di utili, il riconoscimento ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime. Norma antielusiva di tipo sostanziale, della quale si poteva chiedere disapplicazione, ai sensi dell'art. 37 bis, comma 8, del DPR 600/1973.

L'analisi dei compensi complessivamente corrisposti al dipendente dovrà essere fatta con riferimento a tutto ciò che deriva dalla contrattazione collettiva applicata. Dovranno essere prese in considerazione, vista la genericità del disposto di legge, tutti gli elementi retributivi fissi o variabili, ivi compresi premi, gratificazioni, raggiungimento obiettivi e indennità. Il codice richiama l'art. 51 del Dlgs 81/2015 e pertanto si deve fare riferimento alle retribuzioni previste da tutti i livelli di contrattazione collettiva, da quello nazionale a quello aziendale.

Specularmente al divieto di applicare salari troppo elevati, l'articolo 16 del Codice stabilisce che i lavoratori degli ETS abbiano diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi del già citato articolo 51 e che "in ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda". In questo caso la norma vieta utilizzo di lavoratori sottopagati (sarebbe paradossale il contrario ...) ma anche l'esistenza di una forbice retributiva tra i dirigenti degli enti e i singoli lavoratori troppo ampia e comunque superiore al rapporto uno a otto.

Altro aspetto che merita attenzione è la circostanza che la disposizione dell'art. 8 del CTS prevede il medesimo tetto con riferimento sia alle prestazioni di lavoro subordinato che autonomo.

Il testo del Dlgs 460/ 1997 si riferiva esclusivamente ai dipendenti ma in via interpretativa l'Agenzia delle Entrate lo applicava anche ai soggetti «autonomi» (la Circolare del 26/06/1998 n. 168 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VI faceva riferimento a corrispettivi superiori a quelli stabiliti dalle tariffe professionali)

Un ulteriore riferimento ai rapporti di lavoro viene evidenziato all'articolo 17 ove si disciplina la figura del **volontario**. Secondo il codice l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate. Lo status di volontario pertanto risulta incompatibile con qualunque contratto di lavoro sia dipendente che autonomo.

Il mancato rispetto delle fattispecie indicate comporterà l'impossibilità di iscrizione al RUNTS e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 91, comma 1, a carico degli amministratori.

Il mancato rilascio entro il 31 dicembre 2022, da parte della Commissione europea, dell'autorizzazione ex art. 101 comma 10 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), prevista per la piena efficacia della riforma unitamente all'operatività del RUNTS, già avviata dal 23 novembre 2021 (data così individuata dal decreto direttoriale n. 561/2021), ha come effetto diretto l'impossibilità di dare avvio ai regimi fiscali agevolati ex artt. 80 e 86, previsti nel Titolo X del Codice, e il mantenimento delle varie norme di favore attualmente vigenti, sia per gli enti per i quali è prevista la trasmigrazione automatica ex art. 54 del DLgs. 117/2017 nel RUNTS (ODV e APS), sia per quelli che, in attesa della singola e autonoma valutazione in corso, non vi sono ancora entrati.

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, titolato “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”

Per le imprese sociali - quelle che esercitano in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - in materia di assenza dello scopo di lucro e destinazione degli utili di impresa, è previsto:

- destinazione degli utili ed avanzi di gestione allo “svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio”;
- divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione a fondatori, soci o associati, lavoratori dipendenti e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali
- nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a);
- l’impresa sociale può invece destinare parte degli utili, ma in misura inferiore al 50%, per aumentare gratuitamente il capitale sociale ovvero distribuire dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- l’impresa sociale può, inoltre, deliberare erogazioni gratuite in favore di enti appartenenti al terzo settore, ma differenti dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società controllate. Le imprese sociali possono tuttavia destinare una quota non superiore al 3% degli utili, a fondi istituiti dalle associazioni di imprese sociali o alla Fondazione Italia Sociale, il cui scopo coincide con la promozione e la crescita delle imprese sociali anche attraverso il finanziamento di specifici programmi di sviluppo.

Enti sportivi professionistici e dilettantistici D. Lgs 36/2021

Il DL 29/12/2022 n. 198 prevede il rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni del D. Lgs. 36/2021, riordino e la riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (ad eccezione degli artt. 10, 39 e 40 e del titolo VI) che si applicheranno dal 1° luglio 2023 e non più dal 1° gennaio 2023. Di conseguenza sono state posticipate alla stessa data la abrogazione delle norme di cui era prevista la cancellazione con l'entrata in vigore del decreto.

Viene prevista – art. 8 - la destinazione di eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio:

- vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
- Regolamentata la destinazione di una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci o alla sua distribuzione;
- Negli enti dilettantistici che assumono le forme di cui al Libro V del Codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato



25 ANNI

di attività

GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

L'inquadramento delle attività d'interesse generale e delle attività diverse

A cura del Dottor Riccardo Petrignani

UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS

Torino, 2 febbraio 2023

Premessa

Gli Enti del Terzo Settore (E.T.S.): 3 requisiti



Attività di interesse generale



Nota del Ministero del Lavoro – 22 maggio 2020

Oggetto: Statuti degli Enti del Terzo Settore. Individuazione delle attività di interesse generale art. 5 c. 1 del D.Lgs.117/2017. Associazioni affiliate a rete nazionale.

Il caso prospettato dal Dipartimento del Lavoro della Regione Abruzzo riguarda le associazioni che in sede di richiesta di iscrizione ai registri delle APS o delle ODV, hanno presentato statuti improntati al d.lgs. n. 117/2017, nei quali risultavano contemplate tutte le attività di cui all'articolo 5 del decreto medesimo.

Il Ministero fa presente che nella formulazione dell'art. 21 comma 1 del Codice, *“l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale”*, unitamente alle finalità perseguite, *caratterizza l'associazione* al punto che anche i requisiti per l'ammissione di nuovi associati devono essere individuati in coerenza con esse.

Ciò significa che l'oggetto sociale, anche a tutela degli obiettivi di conoscibilità degli enti del Terzo settore, delle loro caratteristiche e del loro operato, non può risultare indefinito.

In base al principio di trasparenza i soci devono essere messi in condizione di aderire *“ad una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività e finalità”*.

Nota del Ministero del Lavoro – 4 agosto 2022

Articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore). Nozione di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”.

«L’interesse generale in quanto *genus* conosce tre declinazioni di *species*:

1. Interesse diffuso: fa riferimento a categorie o gruppi di persone, indeterminati a priori, ma chiaramente individuabili sulla base di uno specifico status (ad es, utenti di un certo servizio pubblico, consumatori, etc.)
2. Interesse collettivo: fa riferimento a categorie o gruppi i cui componenti sono chiaramente individuabili a priori (ad es. i lavoratori di un certo comparto lavorativo) e che vengono considerati in modo omogeneo
3. **Interesse sociale: si applica a tutte quelle azioni che mirano a produrre un beneficio che va a vantaggio della società, cioè un beneficio sociale.**

Non tutte le attività di interesse generale sono anche di interesse sociale. Ciò spiega la ragion d’essere della specificazione di cui all’art. 5 (1° c) del CTS.»

Nota del Ministero del Lavoro – 4 agosto 2022

Articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore). Nozione di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”.

Il termine beneficio significa, letteralmente, “fare il bene” a qualcuno o per qualcosa ed è riferito alle lettere:

1. Lettera d): Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
2. Lettera i): Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
3. Lettera k): Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
4. Lettera h): Ricerca scientifica di particolare interesse sociale

Nota del Ministero del Lavoro – 4 agosto 2022

Il Ministero nella propria nota introduce il concetto del «criterio di destinazione» delle attività di interesse generale, che sono rivolti:

- agli associati ed ai loro familiari;
- ai giovani fino all'età prevista per l'adempimento dell'obbligo scolastico ai fini del conseguimento del titolo di studio o della qualifica professionale, ove le stesse non rientrino già nell'ambito della legge 8 marzo 2003, n. 53.
- ai lavoratori al fine di potersi riqualificare e trovare nuove occasioni lavorative;
- ai soggetti appartenenti a categorie fragili, emarginate o disagiate e/o alle famiglie e alle reti sociali di tali soggetti;
- ai volontari e ai lavoratori degli ETS e degli enti pubblici e privati che operano nei settori di interesse generale di cui all'articolo 5;
- a persone che intendano impegnarsi – come lavoratori o volontari - nelle attività degli ETS, al fine di acquisire le adeguate competenze e motivazioni;
- ad altri ETS o enti senza scopo di lucro, nelle materie relative alle attività di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

1. Lettera d): Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

Le attività possono spaziare nelle **varie forme della cultura**, fra cui cinema, teatro, musica, arti figurative e coreutiche, alimentazione, letteratura, studio assistito, esercitate all'interno dei luoghi preposti all'istruzione primaria e secondaria, così come in qualunque luogo in cui gli ETS si trovino ad operare.

La **finalità educativa** deve essere intesa in una interpretazione ampia, capace di adattarsi nello spazio e nel tempo a contesti, luoghi e culture differenti tra loro.

Al criterio di destinazione sopradescritto appare coerente aggiungere quelli individuati dalla prassi di fonte tributaria (cfr circolare dell'Agenzia delle Entrate 22/E-2008, in materia di attività educative / didattiche / formativi esenti da Iva).

Potrebbero pertanto essere considerate attività culturali di interesse sociale con finalità educativa le seguenti:

- quelle svolte da ETS *“nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione”* (es. attività corsistiche di lingua inglese, informatica, lingua italiana, sport ed educazione fisica, educazione musicale...).
- Quelle svolte da ETS *“nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione (regioni, enti locali...)”* cui si aggiungeranno le attività culturali svolte nell'ambito di rapporti con gli enti pubblici disciplinati dal titolo VII del codice e, in genere, nell'ambito di rapporti di convenzione, accreditamento o patrocinio con/da la PA.

2. Lettera i): Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

La funzione sociale delle attività interessate va osservata alla luce delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate dal legislatore tra i requisiti che caratterizzano lo schema identitario e di azione dell'ente.

Si può ritenere che ogni attività culturale, artistica o ricreativa che abbia come scopo la sensibilizzazione della collettività ai principi e valori della Costituzione italiana, rientri autonomamente nel quadro di quelle di interesse sociale, ivi inclusa ogni attività che operi nel contesto del sostegno:

- alle pratiche di cittadinanza attiva, alla coltivazione dei doveri sociali, alla rivendicazione consapevole dei diritti, civili e sociali, della persona
- allo sviluppo di iniziative destinate alla cura delle persone e/o dei beni comuni
- alla promozione e al consolidamento dei legami generativi o rigenerativi della coesione sociale, ossia dei legami sociali basati su inclusione, condivisione, identità, solidarietà e mutuo aiuto, presso gruppi di individui, famiglie, comunità e reti sociali/associative, e tra ciascuno di questi e gli altri gruppi

Rientrano, altresì, in questo ambito tutte le attività volte alla messa a disposizione della collettività di beni, progetti e percorsi d'arte e cultura, quali centri culturali e biblioteche/mediateche così come la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio non rientranti nel codice dei beni culturali (ad esempio, l'arte contemporanea)

3. Lettera k): Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

Si tratta dell'organizzazione di viaggi, soggiorni, pellegrinaggi, gite ed escursioni la cui destinazione miri in via primaria ad accrescere la persona umana sotto tale profilo, anche con presenza di personale qualificato che funga da guida per i fruitori.

Le attività turistiche di interesse sociale si richiamano a criteri di esercizio/configurazione come precisati nella relazione finale della conferenza di Montreal del 1996, “per una visione umanistica e sociale del turismo”:

- g. Le attività proposte integrano gli obiettivi umanistici, pedagogici e culturali del rispetto e dell'affermazione della persona.
- h. Il pubblico a cui ci si rivolge è identificato chiaramente, senza alcuna discriminazione razziale, culturale, religiosa, politica, filosofica, sociale.
- i. Il prodotto proposto comprende come parte integrante un valore aggiunto non economico.
- j. Si esprime chiaramente la volontà di un inserimento che non deturpi e non perturbi l'ambiente locale.
- k. I documenti contrattuali definiscono chiaramente le caratteristiche dell'attività ed i prezzi. Questi ultimi saranno compatibili con gli obiettivi sociali perseguiti. Le eccedenze di esercizio vanno, in tutto o in parte, reinvestite per il miglioramento dei servizi offerti al pubblico.
- l. La gestione del personale è conforme alla legislazione sociale, persegue finalità di valorizzazione ed implica una formazione permanente appropriata

4. Lettera h): Ricerca scientifica di particolare interesse sociale

Il DPR 135/2003 contiene una definizione di ricerca scientifica di particolare interesse sociale riferita alle ONLUS, elencando le seguenti attività:

- m. prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
- n. prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
- o. studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
- p. produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
- q. metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;
- r. riduzione dei consumi energetici;
- s. smaltimento dei rifiuti;
- t. simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
- u. prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
- v. miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.

4. Lettera h): Ricerca scientifica di particolare interesse sociale

Il Ministero nella sua nota estende l'elenco ricomprendendo nuove fattispecie, quali, a titolo di esempio:

- w. ricerche su supporti a prese di decisione di persone con disabilità intellettiva e percorsi per la loro autonomia
- x. ricerche su modelli di relazione tra ETS e tra ETS e istituzioni e in genere su modelli di funzionamento del sistema Terzo Settore quali reti, amministrazione condivisa
- y. ricerca su origine dei fenomeni migratori
- z. ricerche su promozione e tutela dei diritti umani
- aa. prevenzione sanitaria e prevenzione legata ai corretti stili di vita
- bb. prevenzione in materia ambientale (in senso ampio), compresa quella relativa al contenimento dell'emissione di Co2
- cc. Sviluppo di tecnologie per applicazioni sociali
- dd. Ambientale (in senso ampio: salvaguardia del pianeta)
- ee. Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico
- ff. Tutela dei diritti civili e politici delle persone
- gg. Sociale e sociologico
- hh. Ricerca su modelli economici e di analisi di impatto in grado di integrare le dimensioni sociale, ambientale e della soddisfazione di vita
- ii. Responsabilità sociale dei social media e del loro utilizzo.

Attività diverse

articolo 6 del D.lgs. 117/2017

Gli Enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, *a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale*, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale

Attività diverse

articolo 6 del D.lgs. 117/2017

Gli ETS possono altresì esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che:

✓ **sia previsto nell'atto costitutivo o nello statuto:**

1° caso: Tipologia di attività diverse già dettagliate

2° caso: Tipologia di attività previste ma non dettagliate: la loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte degli organi dell'ente (assemblea) a cui lo statuto potrà attribuire la relativa competenza

✓ **siano attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale**

Attività diverse

articolo 6 del D.lgs. 117/2017

La **strumentalità** ricorre allorché le attività diverse, indipendentemente dal loro oggetto, siano esercitate dall'ente del terzo settore per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente del terzo settore.

Pertanto la natura strumentale delle attività di cui all'articolo 6 non è conseguenza del tipo di bene prodotto o scambiato, bensì del loro essere finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle attività istituzionali dell'ETS.

Attività diverse

DM 107/2021

Le attività secondarie rispetto a quelle di interesse generale dovranno **non superare almeno uno dei seguenti parametri:**

a) I relativi ricavi non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive dell'Ets;

Per **ricavi** si intendono le entrate da corrispettivo per beni o servizi ceduti e scambiati dall'ente del terzo settore.

Per **entrate complessive** si intendono non solo le entrate da corrispettivo, cioè i ricavi, ma anche le entrate di ogni genere e natura che non sono considerate attività diverse.

Vi rientrano:

- 1) le entrate da quote e contributi associativi
- 2) le erogazioni liberali e gratuite e da lasciti testamentari
- 3) da contributi senza vincolo di corrispettivo
- 4) dall'attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del codice
- 5) i contributi del 5 per mille di cui al d.lgs111/2017

Attività diverse

DM 107/2021

Le attività secondarie rispetto a quelle di interesse generale dovranno **non superare almeno uno dei seguenti parametri:**

b) I relativi ricavi non devono essere superiori al 66% dei costi complessivi dell'Ets.

Oltre agli oneri e costi da attività di interesse generale e gli altri costi del rendiconto vanno considerati nei costi complessivi:

- I costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'articolo 17, comma 1, del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di Volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi;
- le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
- la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria ed il loro costo effettivo

Attività diverse

DM 107/2021

- *Il carattere secondario e di strumentalità dell'attività secondaria ed il criterio prescelto dovrà essere documentato nel rendiconto dell'ente (articolo 13, comma 6, d.lgs. 117/2017).*
- *Non pare richiesto l'utilizzo dello stesso parametro da un esercizio all'altro.*

Riassumendo con un **esempio**, qualora un ente abbia entrate complessive di 100.000€ e costi complessivi per 50.000€ potrà scegliere se:

- 1) esercitare le attività secondarie nei limiti di ricavi pari a 30.000€ (parametrando le alle entrate complessive), oppure
- 2) nei limiti dei 33.000€ prendendo come base il parametro dei costi complessivi.

La scelta, ovviamente dovrà essere effettuata dal Consiglio Direttivo dell'ETS e documentata nel rendiconto annuale.

Attività diverse

DM 107/2021

Nel caso di superamento di entrambe le soglie previste dal DM 107/2021, occorre che gli amministratori dell'ente, entro 30 giorni di tempo dalla data di approvazione del rediconto:

- **debbono inviare un'apposita segnalazione agli uffici del Runts.** Non sembra richiesto indicare quale dei due parametri sarà recuperato;
- in alternativa inviare un'apposita segnalazione alle reti associative di riferimento o ai Centri di Servizio per il Volontariato;
- qualora nominato ed in caso di inerzia del Consiglio, tale obbligo spetta all'Organo di Controllo.

Attività diverse

DM 107/2021

Il mancato rispetto dei limiti nel corso di un esercizio, può essere “recuperato” nell’esercizio successivo.

esempio:

Anno 2022

Entrate complessive: 100.000€

Attività diverse: 35.000€

«sforato» di 5.000€ ovvero il 5% in più del 30% delle entrate complessive dell’ente

Anno 2023

Stima delle entrate complessive: 120.000€

Le attività diverse non dovranno superare 30.000€ poiché devo ridurle dal 30% al 25% di 120.000€ per «recuperare» il 5% dell’anno prima.

Nei casi di:

- ✓ **Omessa segnalazione** del superamento dei parametri
- ✓ **Mancato rispetto** dell’obbligo di rientro nell’esercizio

successivo

Il RUNTS dispone la cancellazione dell’Ente ed il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio



La gestione del patrimonio e l'attività di raccolta fondi

25 ANNI

di attività

GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

a cura del Dottor Davide Barberis

UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS

Torino, 2 febbraio 2023

cosa

come

art. 7 co 2 - decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

novità: definizione di raccolta fondi

processo: complesso di attività e iniziative

tutti gli ets

attività di interesse generale

anche in forma organizzata e continuativa

principi di verità, trasparenza, e correttezza

linee guida del MinLavoro

fare il bene, bene

Attività di raccolta fondi

contesti organizzati

governance collettiva

art. 2392 c.c.


processo decisionale

adeguati assetti

interesse generale

erogazioni liberali

volontariato



MOG


qualità di processo

**conformità alla
normativa (generale e
di dettaglio) e alla
prassi amministrativa**


**conformità alla
normativa e alla prassi
contabile**

vicino a ogni ETS c'è almeno un commercialista e cosa fa.....

commercialista



commercialista



raccolta
fondi

catena del valore

organo
di governo

consulente

organo
di controllo


revisore

*fiducia e
garanzia
di tutela
dell'
interesse
generale*


Art. 1176 c.c. (Diligenza nell'adempimento)

aspetti organizzativi: qualità gestionale

chi	soggetti	tutti gli ets	non commerciali, commerciali, imprese sociali
cosa	attività	solo attività di interesse generale e progetti specifici (da dichiarare preventivamente)	esclusione attività diverse (art. 6)
come	modalità	Privata/pubblica	tecniche di raccolte fondi
		erogazione liberale (denaro o in natura) /corrispettivo per beni di modico valore	sinallagma
quando	tempo	continuativa/occasionale	definizione
quanto	risorse	proprie / di terzi	rapporto di strumentalità
		leva fiscale	deduzione/detrazione (art.83)
se	principi	trasparenza	diffusione informazioni e accessibilità (elementi necessari)
		verità	divieto di pubblicità ingannevole
		correttezza	lealtà, onestà, non discriminazione e rispetto della privacy (g.d.p.r. 2016/676/trattamento dati personali art. 13 d.lgs 196/2003)



linee guida




13
modalità di
raccolte fondi



- direct mail
- telemarketing
- face to face
- direct response television
- Eventi sportivi, culturali, ricreativi etc
- eventi di piazza
- merchandising
- salvadanai
- dalle imprese for profit
- per attività di sostegno a distanza
- lasciti testamentari
- numerazioni solidali
- donazioni online

aspetti amministrativi: compliance normativa




sintesi fiscale




Tipologie di raccolte fondi	Ets non commerciale	Ets commerciale
Occasionale sinallagmatica con scambio di beni e servizi di modico valore	Escluso	Imponibile ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA
Continuativa sinallagmatica con scambio di beni e servizi di modico valore	Imponibile ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA	Imponibile ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA
Occasionale non sinallagmatica	Escluso	Imponibile ai fini delle imposte dirette e non imponibile ai fini IVA
Continuativa non sinallagmatica	escluso	Imponibile ai fini delle imposte dirette e non imponibile ai fini IVA

Art. 82 co 9 d.lgs 117/2017. **L'imposta sugli intrattenimenti** non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo (ETS escluse le IS società) occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione **spetta a condizione** che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

aspetti amministrativi: compliance normativa




aspetti amministrativi: compliance normativa



Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore ai sensi del decreto del MinLavoro 28 novembre 2019

Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021



aspetti contabili e patrimoniali

OIC

transazioni non sinallagmatiche par. 16/17

senza controprestazione

35

riserve vincolate e debiti per erogazioni liberali condizionate par. 18/21


- riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali
- riserve vincolate destinate da terzi
- debiti per le erogazioni liberali condizionate

determinazione del fair value par. 22/24
(rileva anche ai fini dei limiti per le attività diverse)

attendibilmente stimabile

contributi pubblici par. 25

in conto esercizio
in conto impianti



aspetti contabili: relazione di missione

8) le **movimentazioni delle voci di patrimonio netto** devono essere **analiticamente** indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con indicazione della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi

10) Una descrizione dei **debiti per erogazioni liberali condizionate**;

12) una descrizione della natura delle **erogazioni liberali ricevute**;

22) un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al rendiconto gestionale, da cui si evincano:

- **le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale**;

24) **una descrizione dell'attività di raccolta fondi** rendicontata nella Sezione C del rendiconto gestionale, nonché **il rendiconto specifico** previsto dall'art. 87, comma 6 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione **effettuate occasionalmente** di cui all'art. 79, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Aspetti contabili e patrimoniali

glossario

Patrimonio vincolato - patrimonio derivante da riserve statutarie vincolate nonché da riserve vincolate per scelte operate dagli Organi istituzionali o da terzi donatori.


Erogazioni liberali - atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti presupposti:

- a) **l'arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi compie l'atto;**
- b) **lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di qualunque forma di costrizione).**

Erogazioni liberali vincolate - liberalità assoggettate, per volontà del donatore, di un terzo esterno o dell'Organo amministrativo dell'ente, ad una serie di **restrizioni e/o di vincoli** che ne delimitano l'utilizzo, in modo temporaneo o permanente.

Erogazioni liberali condizionate - liberalità aventi una condizione imposta dal donatore in cui è indicato un **evento futuro e incerto** la cui manifestazione conferisce al promittente il diritto di riprendere possesso delle risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa.

Aspetti contabili e patrimoniali



II – patrimonio vincolato

- 1) riserve statutarie;
- 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;
- 3) riserve vincolate destinate da terzi;

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

4) Erogazioni liberali

5) Proventi del 5 per mille

Decreto
MinLavoro
05/03/2020
schemi contabili

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali

2) Oneri per raccolte fondi occasionali

3) Altri oneri

Totale

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Proventi da raccolta fondi abituali

2) Proventi da raccolte fondi occasionali

3) Altri proventi

Totale

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

Aspetti contabili e fiscali rendiconto per raccolte fondi occasionali

Rendiconto previsto dall'art. 20 co 2 del dpr 600/1973 e dall'art. 48, comma 3 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ente deve inserire un rendiconto specifico, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, anche le entrate e le spese relative a **ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione** effettuate **occasionalmente** di cui all'art. 79, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 87, comma 6 dello stesso.

<u>perché</u>	esclusione da ired, iva e ogni altro tributo
<u>chi</u>	enti non commerciali e ETS
<u>cosa</u>	raccolte pubbliche di fondi occasionali
<u>come</u>	rendiconto e relazione illustrativa (modello di rendiconto e relazione)
<u>quando</u>	entro 4 mesi per ENC e allegato al bilancio/rendiconto per gli ETS (30.06)
<u>dove</u>	conservazione per termine di accertamento fiscale

MinLavoro nota n. 17146 del 15.11.2022 redazione deposito bilanci ETS

Aspetti contabili e fiscali

rendiconto per raccolte fondi occasionali

Art. 48 d.lgs 117/2017

3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e **i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.**

Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, **l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.**

5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti **sono onerati gli amministratori**. Si applica l'articolo 2630 del codice civile.



RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE REDATTO AI SENSI DELL'ART.87 CO. 6 E DELL'ART. 79 CO.4 LETT.A DEL D.LGS 3 AGO 1997 N.117

Denominazione ETS _____, CF _____, Sede _____

RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

Descrizione della celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione _____ Eventuale denominazione dell'evento _____

Durata della raccolta fondi: dal ____ al ____

a) Proventi/entrate della raccolta fondi occasionale

-liberalità monetarie

-valore di mercato liberalità non monetarie

-altri proventi

Totale a)

b) Oneri/uscite per la raccolta fondi occasionale

-oneri per acquisto beni

-oneri per acquisto servizi

-oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature

-oneri promozionali per la raccolta

-oneri per lavoro dipendente o autonomo

-oneri per rimborsi a volontari

-altri oneri

Totale b)

Risultato della singola raccolta fondi (a-b)

La tabella si conclude con una relazione illustrativa in cui sono evidenziati, a integrazione e completamente dei risultati numerici, le finalità e gli elementi caratterizzanti della singola raccolta fondi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

Descrizione dell'iniziativa

L'ETS _____ dal ____ al ____ ha posto in essere un'iniziativa denominata _____.

Sono stati raccolti fondi in denaro per un totale di Euro _____ (riportare il totale di entrate in denaro).

Le elargizioni in denaro sono state ricevute in contanti per un totale di Euro _____ su c/c bancario per un totale di Euro _____ altro _____

e/o

Sono stati raccolti beni materiali complessivi per un valore complessivo di Euro _____

I costi sostenuti per la realizzazione dell'evento sono così dettagliati: _____

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad Euro _____ e verranno impiegati per le seguenti attività di interesse generale* _____

E per le seguenti finalità:

Gli oneri sostenuti e/o le uscite sono risultati superiori ai proventi/entrate per le seguenti motivazioni (campo da compilare esclusivamente nell'ipotesi in cui i costi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'evento siano superiori ai ricavi) _____

linee guida: bozza di rendiconto

TIPOLOGIA DI RACCOLTA FONDI	ETS NON COMMERCIALI CON RICAVI PARI O SUPERIORI A 220.000 EURO (e che comunque redigono il bilancio di esercizio in forma completa)	ETS NON COMMERCIALI CON RICAVI INFERIORI A 220.000 EURO (che redigono il rendiconto per cassa)
Raccolte pubbliche occasionali di fondi (previste dall'art. 79, c. 4, lett. a del Cts)	I rendiconti delle singole attività di raccolta fondi devono essere allegati al bilancio di esercizio (in particolare alla relazione di missione)	I rendiconti delle singole attività di raccolta fondi devono essere allegati al rendiconto per cassa
Altre tipologie di raccolta fondi	I relativi dati andranno indicati sub lettera C) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione (al punto 24)	I relativi dati andranno indicati sub lettera C) del rendiconto per cassa



Fonte: Cantiere Terzo Settore

Adozione delle Linee guida per la redazione del **bilancio sociale** degli enti del TS

8) Monitoraggio svolto dall'organo di controllo (modalità di effettuazione ed esiti):

b) per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di:

rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore



Questioni aperte

occasionalità	questione che si protrae dalla d.lgs 460/1997 art. 2 c. 3
tassazione per gli ets commerciali	modifica di cui alla l. 4 agosto 2022, n. 122 art. 79 co. 4
cessioni modico valore	trattamento ai fini IVA



Approfondimenti utili.....

Co-progetta	progetto sull'amministrazione condivisa realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Anci per la creazione di partenariati Guida operativa per la creazione di partenariati fra enti pubblici ed enti di Terzo settore e soggetti finanziatori
--------------------	---



25 ANNI

di attività

GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

La personalità giuridica, l'autonomia patrimoniale e la responsabilità

A cura del dott. Alberto Maria Rivoira

UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS

Torino, 2 febbraio 2023

La personalità giuridica di un Ente

Per **Personalità Giuridica** di un Ente si intende la **capacità** di detto soggetto di essere titolare di rapporti giuridici, attivi e passivi, per il riconoscimento di scopi leciti e determinati

I **presupposti** per il riconoscimento dell'esistenza di una persona giuridica sono:

1. il soddisfacimento delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'Ente
2. uno scopo lecito e determinato
3. un patrimonio autonomo

La **conseguenza** del riconoscimento dell'esistenza della personalità giuridica di un Ente è **l'autonomia patrimoniale perfetta**

La personalità giuridica di un Ente

AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA

Per le obbligazioni assunte dall'Ente dotato di personalità giuridica
risponde **soltanto** l'Ente stesso
con il suo **patrimonio**

La personalità giuridica di un Ente

Procedura di riconoscimento della Personalità Giuridica **ante** CTS

Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di **riconoscimento** di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto

Art. 1

“... le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture ...” e le Regioni

La personalità giuridica di un Ente

Procedura di riconoscimento della Personalità Giuridica **ante** CTS

Presupposti

- che siano state soddisfatte le **condizioni** previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'Ente
 - che lo **scopo** sia possibile e lecito
- che il patrimonio risulti **adeguato** alla realizzazione dello scopo

La personalità giuridica di un Ente

Procedura di riconoscimento della Personalità Giuridica **post** CTS

Il CTS introduce all'art. 22 la grande **novità** di una via **alternativa**, a quella delineata dal DPR 361/2000 per ottenere il riconoscimento della **personalità giuridica**, ovviamente **riservata** per i soli Enti che iscritti o che si iscrivono al RUNTS

La personalità giuridica di un Ente

Procedura di riconoscimento della Personalità Giuridica **post** CTS

Il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica attraverso le previsioni del CTS si avvicina a quello previsto dal legislatore per le società di capitali, consentendo così:

- la possibilità di valutare a priori con il pubblico ufficiale (il Notaio) la sussistenza delle **condizioni** previste dalla legge per la costituzione dell'ente
 - la **liceità** e la **determinazione** dello scopo
- l'esistenza del patrimonio **minimo** (ben diverso dal patrimonio **adeguato** previsto dal DPR 361/2000)

consentendo di ridurre ad un livello assolutamente ragionevole l'incertezza sui tempi, sui costi e sulla fattibilità di ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica

La personalità giuridica di un Ente

Procedura di riconoscimento della Personalità Giuridica **post** CTS

Enti **non** iscrivibili al RUNTS (art. 4 commi 2 e 3 CTS) (fra gli altri)

- le amministrazioni pubbliche
- le formazioni e le associazioni politiche
- i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche
 - le associazioni di datori di lavoro
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **tranne che per i loro eventuali rami ETS**

Ottenimento della personalità giuridica da parte degli ETS

Articolo 22 comma 1 CTS Acquisto della personalità giuridica

«Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore **possono**,
in **deroga** al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,
acquistare la personalità giuridica mediante
l'**iscrizione** nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo»

Ottenimento della personalità giuridica da parte degli ETS

Articolo 22 comma 2 CTS Acquisto della personalità giuridica

«Il **notaio** che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore ...
verificata

la sussistenza delle **condizioni** previste dalla legge per la costituzione dell'ente ... nonché del **patrimonio minimo** di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso»

Ottenimento della personalità giuridica da parte degli ETS

Articolo 22 comma 4 CTS Acquisto della personalità giuridica

«Si considera **patrimonio minimo** per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni.
Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una **relazione giurata**, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.»

ANNULLAMENTO DELLA DISCREZIONALITA' IN MATERIA DI «ADEGUATEZZA» DEL PATRIMONIO NETTO
E DEFINIZIONE DI UN PATRIMONIO «SOGLIA» POSTO ALLA BASE DEL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

Ottenimento della personalità giuridica da parte degli ETS

Articolo 22 comma 2 CTS Acquisto della personalità giuridica

«Il **notaio** che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore ...
verificata

la sussistenza delle **condizioni** previste dalla legge per la costituzione dell'ente ... nonché del **patrimonio minimo** di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la **regolarità formale** della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso»

Ottenimento della personalità giuridica da parte degli ETS

Articolo 22 comma 7 CTS Acquisto della personalità giuridica

«Nelle fondazioni e nelle associazioni **riconosciute come persone giuridiche**, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo **patrimonio**».

Ottenimento della personalità giuridica da parte degli ETS

Iscrizione al RUNTS di Enti già dotati di personalità giuridica

La personalità giuridica ottenuta con l'iscrizione al RUNTS, per gli Enti già dotati di personalità giuridica a mezzo di riconoscimento ex DPR 361/2000, non è una “**nuova**” personalità giuridica
Detti Enti risulteranno sempre dotati di personalità giuridica ma dal momento di iscrizione al RUNTS vi sarà una **sospensione** delle regole applicate ai soggetti iscritti ai sensi del DPR 361/2000 e l'applicazione delle norme relative agli ETS.

Al momento dell'eventuale cancellazione dal RUNTS l'Ente **non perderà** la propria personalità giuridica ma **ritornerà** ad applicare le regole di cui al DPR 361/2000

Ottenimento della personalità giuridica da parte degli ETS

Rami ETS di enti religiosi civilmente riconosciuti

L'unico caso di “contemporaneità” di iscrizione
al RPGP ex DPR 361/2000
ed al RUNTS

si ha nel caso di **ramo ETS** degli enti religiosi civilmente riconosciuti,
nei quali le norme del CTS si applicano **limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale**
indicate nel **regolamento** adottato in forma di atto pubblico, nel quale venga identificato un **patrimonio destinato**.

Nei rami ETS di enti religiosi civilmente riconosciuti per le **obbligazioni contratte** in relazione alle attività di interesse generale ed alle attività diverse ad esse correlate, gli enti religiosi rispondono nei limiti del patrimonio destinato, ottenendo così una sorta di **autonomia patrimoniale perfetta** relativa al solo ramo ETS.

Mantenimento della personalità giuridica da parte degli ETS

Articolo 22 comma 5 CTS Acquisto della personalità giuridica

Quando risulta che il **patrimonio minimo** di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio,

in un'**associazione**,
convocare l'assemblea per deliberare,
ed in una **fondazione**
deliberare

la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Fonti

- DPR 361/2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private ...)
- Legge 106/2016 (Legge delega per la riforma del Terzo Settore)
- D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore CTS)

- MLPS - D.M. 106 del 15/09/2020 (Funzionamento del RUNTS)
- MLPS - Circolare 9 del 21/04/2022 (Verifica requisiti per l'iscrizione RUNTS)
- MLPS - Nota direttoriale 5941 del 05/04/2022 (Ordinamento contabile degli ETS)
- MLPS - Nota 17146 del 15/11/2022 (Quesiti in materia di bilancio)

- OIC - Principio contabile 35 ETS



25 ANNI

di attività

GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

Amministratori ed Organo di Controllo: lineamenti generali, doveri, responsabilità

A cura della Dottoressa Margherita Spaini

UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS

Torino, 2 febbraio 2023

- SOCIETARIZZAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
- PRINCIPALI RIMANDI DEL CTS AL CODICE CIVILE:
 - . Responsabilità degli amministratori di Spa
 - . Conflitto di interessi degli amministratori
 - . Rimando implicito al 2086 cc in tema di adeguatezza degli assetti

TITOLO IV CAPO III , art 30, comma 6

l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

Conseguenze dell'art.30 CTS:

- . Dovere degli amministratori di Associazioni e Fondazioni (ma si ritiene esteso a tutti gli Ets) di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'ente
- . Implicazioni: necessità di definire una struttura organizzativa per lo meno minimale da cui discende l'opportunità di adottare regolamenti e procedure; l'ente deve dotarsi di procedure amministrative idonee e predisporre un impianto contabile coerente con il regime adottato
- . Irrilevanza dell'assenza dello scopo di lucro e necessità di gestire con efficacia ed efficienza
- . Tutela diretta di molteplici interessi

da cui discende che agli amministratori compete

1. Il rispetto dello svolgimento delle attività di interesse generale
2. la verifica delle attività diverse
3. Il presidio sulla distribuzione degli utili
4. Il presidio sulle attività di raccolta fondi
5. Il presidio sulle differenze retributive (rapporto 1:8)
6. Il rispetto delle regole sui volontari

e all' organo di controllo il monitoraggio

DOVERI DI VIGILANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Secondo le Norme di comportamento emanate dal CNDCEC

Vigilanza su norme di legge e statuto e monitoraggio sull'osservanza finalità di solidarietà sociale

Sul bilancio d'esercizio e sulla rispondenza di quest'ultimo alla relazione di missione

Vigilanza sulla conservazione del patrimonio minimo

Verifiche anti riciclaggio, norme D.Lgs 231

Partecipazione a Cda e Assemblee

Omissioni del Cda

Relazione Annuale

Modello di relazione

Verbali e procedure dell'Organo di Controllo

Revisione legale dei conti ex D.lgs. 39/2010

- Assenza di adeguati assetti :
 - . Espone gli amministratori a responsabilità nei confronti dell'ente e nei confronti dei terzi
 - . Coinvolge solidalmente l'organo di controllo che non ha vigilato
 - . Soprattutto nella fattispecie di compromissione dell'integrità del patrimonio dell'ente che garantisce i diritti di tutti gli stakeholder
- L'assenza o l'inadeguatezza degli assetti si riconnette alle responsabilità in caso di crisi, sia per mancata percezione della medesima, sia nel caso di mancata attivazione per porvi rimedio
- CASISTICA DELLO SQUILIBRIO DI CASSA IN CASO DI MANCANZA DI ALERT – inadeguatezza degli assetti – aggravamento eventuale dello stato di crisi – eventuale compromissione del patrimonio dell'ente
- Responsabilità diretta degli amministratori e dell'organo di controllo

IMPORTANZA DI :

Mettere in atto, ANCHE IN FORMA ESTREMAMENTE SEMPLIFICATA, pratiche di Risk management calate sulle caratteristiche degli Enti che:

- Mappino i rischi analizzando i processi alla base della gestione
- Analizzino i possibili rischi
- Aiutino a definire le azioni da intraprendere orientando consapevolmente le scelte dell'organo amministrativo
- Agevolino i flussi informativi e coadiuvino nella formazione

IN QUANTO:

Per la vecchia normativa il regime di responsabilità era regolato dall'art.18 del CC (norme del mandato)

Con la riforma:

- l'art 22 co 5 del CTS prevede la convocazione senza indugio dell'assemblea di un'associazione riconosciuta in caso di perdite che abbiano ridotto oltre il terzo il capitale minimo di euro 15.000/30.000
- l'art 28 del CTS rinvia
all'art 2392 del CC – responsabilità di adempiere ai doveri di legge e di statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze ,
all'art 2394 del CC – responsabilità nei confronti dei creditori per l'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio estesa anche ai direttori generali ex art 2396 CC
- l'art. 48 co 5 recita che gli amministratori sono onerati dell'obbligo del deposito degli atti, della completezza delle informazioni e dell'aggiornamento dei dati da pubblicare sul RUNTS

- l'art. 83 co 3 prevede sanzioni per la mancata comunicazione nei 30 giorni della perdita di commercialità'
- l'art.91 identifica le sanzioni a carico degli amministratori da comminare a cura dell'ufficio del RUNTS in caso di
 - . distribuzione indiretta degli utili (5.000/20.000 euro) (divieto di lucro indiretto)
 - . Irregolare devoluzione del patrimonio residuo (1.000/5.000 euro)
 - . Illegittimo utilizzo dell acronimo ETS (2.500/10.000 euro)
- Inoltre l'art 27 CTS richiama l'art 2475 ter CC in tema di conflitto di interessi degli amministratori
- Le fondazioni ETS dovranno nominare l'organo di controllo ed in alcuni casi il revisore legale
- L'organo di controllo soggiace ai doveri di cui all'art 30 CTS

IN ESTREMA SINTESI

- Obblighi e responsabilità di amministratori di associazioni e fondazioni ETS si avvicinano a quelli delle società di capitale così come i doveri dell' organo di controllo
- Adeguatezza degli assetti per prevenire e Monitorare le perdite di patrimonio
- Assoggettamento all'-azione di responsabilità' ex 2392 CC
- L'iscrizione al RUNTS determinerà l' applicazione delle norme in tema di responsabilità' di cui al libro V del CC in luogo delle norme di cui al libro I
- L'organo di controllo soggiace ai doveri ex art 2403 nonché deve operare il monitoraggio dell'osservanza delle finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale dell' ente e vigila sulle modalità' di redazione del bilancio sociale



25 ANNI

di attività

GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

I contributi pubblici e gli obblighi di trasparenza

A cura della Dottoressa Barbara Bucchioni

UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS

Torino, 2 febbraio 2023

CONTRIBUTI PUBBLICI

Norme di riferimento:

D. Lgs. 117/17 art. dal 61 al 66; da 69 a 76; 81 e 102

D.Lgs. 112/17 art. 16



UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS
Torino, 2 febbraio 2023

I contributi pubblici e gli obblighi di trasparenza
A cura della Dottoressa Barbara Bucchioni

LA RIFORMA

prevede un sistema articolato di incentivi e di finanziamenti per le attività di interesse generale svolte nel Terzo settore:

- ha introdotto specifici incentivi per il Terzo settore (ad esempio, in termini fiscali, incentivi di accesso al credito e agli investimenti o di utilizzazione degli immobili pubblici);
- ha riordinato il sistema dei finanziamenti (introducendo, ad esempio, il Fun al posto dei fondi speciali regionali e razionalizzando le risorse per le politiche sociali destinate al Terzo settore);
- ha introdotto nuovi strumenti di finanziamento (come, ad esempio, il fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore o la Fondazione Italia Sociale).

P.N.N.R.

Per il 2023 n. 34 provvedimenti del P.N.R.R. (organizzati in ordine di trimestre e di misura) possono interessare le organizzazioni non profit e del Terzo settore. In totale i provvedimenti sono 225 per l'adozione di 144 misure

OGGETTO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO:

Gli interventi pubblici possono essere riferiti sia a singole iniziative che relativi all'attività ricorrente o straordinaria dell'ETS:

- a) assegnazione di contributi finanziari
- b) concessione temporanea dell'uso agevolato di beni e immobili, spazi, strutture, impianti, attrezzature ecc.
- c) prestazione di un servizio o di un'attività economicamente valutabile
- d) altre forme di intervento dirette ad arrecare vantaggi economici

*



TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO

A) CONTRIBUTI ORDINARI: somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale (PEG)

B) CONTRIBUTI STRAORDINARI: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi ed iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale o regionale o nazionale e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo

C) PATROCINIO: il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione da parte dell'Ente pubblico senza l'assunzione di alcun onere, o fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando prevista da leggi o regolamenti

*



TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO

D) AGEVOLAZIONI ECONOMICHE:

- Concessioni di una prestazione di servizi o la concessione di strutture o beni di proprietà pubblica di cui viene indicato un valore economico
- Impiego di personale dipendente dell'Amministrazione pubblica debitamente autorizzato allo svolgimento di attività connesse all'evento; l'agevolazione corrisponderà al compenso straordinario spettante al lavoratore.

*



MODALITA' DI CONCESSIONE PER CONTRIBUTI ORDINARI

Regole generali

- a) Organo politico adotta un regolamento con predeterminazione dei criteri di erogazione generale
- b) Emanata una norma che fissa l'ambito di intervento ed i criteri di erogazione
- c) Emanata l'avviso pubblico

MODALITA' DI CONCESSIONE

d) Si vagliano le richieste pervenute che dovranno aver messo in evidenza:

- coinvolgimento dell'interesse pubblico
- della rilevanza territoriale dell'attività
- del livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione pubblica
- quantità e qualità delle attività programmate
- originalità ed innovazione delle attività
- livello di autofinanziamento

MODALITA' DI CONCESSIONE

- capacità di proporre un progetto di aggregazione fra più associazioni
- quantità del lavoro da svolgere direttamente da parte del soggetto proponente;
- coinvolgimento di persone segnalate dai servizi sociali
- gratuità o meno delle attività programmate
- accessibilità alle persone con disabilità

MODALITA' DI EROGAZIONE

I contributi sono erogati entro 90 gg dal ricevimento della documentazione di rendicontazione che deve essere presentata entro 90 gg dalla conclusione dell'iniziativa:

Relazione illustrativa

Rendiconto economico dell'iniziativa

Copia delle fatture dei documenti di spesa

Attestazione di pagamento



MODALITA' DI EROGAZIONE

La mancata presentazione della documentazione comporta la decadenza dal contributo.

Se le attività o iniziative sono realizzate in forma parziale, il responsabile potrà decidere di ridurre in proporzione il contributo o anche negarlo

Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla legge



MODALITA' DI EROGAZIONE

E' ammessa la liquidazione di parte del contributo in acconto, sulla base di una percentuale, ovvero su rendicontazione allo stato di avanzamento dell'attività

PER CONTRIBUTI STRAORDINARI

E' richiesta la presentazione della domanda almeno 30 gg prima dell'evento con indicazione:

- luogo, data, ora e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico
- dettagliata descrizione dell'iniziativa
- tipo di contributo o altro beneficio richiesto
- quadro economico

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Riferimenti normativi:

- Legge n. 124/2017 art. 1 commi da 125 a 129 (come modificati dall'articolo 35 del DI 34/2019);
- Circolare n 6 del 25 giugno 2021 del Ministero del Lavoro che ne fornisce chiarimenti

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

con Associazioni, Fondazioni, Onlus

sono tenuti, entro il **30 giugno di ogni anno**, a pubblicare

- sui propri siti internet e sui portali digitali.
- o in mancanza anche tramite la pagina Facebook
- o mediante pubblicazione sul sito internet della rete associativa a cui l'ente aderisce

Le informazioni relative a **sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura**, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

QUINDI LA COMUNICAZIONE NON SARA' OBBLIGATORIA PER

- 1) gli apporti di natura corrispettiva, che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo
- 2) tutti gli aiuti pubblici aventi carattere generale.

SOGGETTI ESONERATI

Le organizzazioni che abbiano percepito complessivamente – da sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere – importi inferiori a 10.000 euro con riferimento non al singolo sostegno, ma alla somma di qualsivoglia sostegno percepito nell'anno.

ALTRI ADEMPIMENTI

Gli ETS costituiti come imprese sociali o le SSD

**dovranno dare evidenza dei contributi ricevuti in
nota integrativa**

QUALI INFORMAZIONI PUBBLICARE

Preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico,

- 1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;**
- 2. soggetto erogante (l'Ente pubblico);**
- 3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);**
- 4. data di incasso;**
- 5. causale (descrizione sintetica del motivo dell'erogazione: ad esempio, "liberalità" oppure "contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall'ente", eventuale riferimento normativo)**

Sanzioni

Dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza comporta il pagamento di un importo pari all'1% di quanto ricevuto **con un minimo di 2.000** euro, **oltre** ovviamente all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Dal 1° gennaio 2022, decorsi **90 giorni dalla contestazione** senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la **sanzione della restituzione integrale del beneficio** ai soggetti eroganti.

FACSIMILE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL'ANNO 2022 ex L. 124/2017

ASSOCIAZIONE [REDACTED]			
Codice Fiscale			
DATA DI INCASSO	SOGGETTO EROGATORE	CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico)	SOMMA INCASSATA
TOTALE CONTRIBUTI			

Luogo, data _____

Firma del Presidente _____





25 ANNI

di attività

GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

A cura di Anna Maria Mangiapelo

UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS

Torino, 2 febbraio 2023

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

Quadro normativo

- Legge finanziaria 2006 (L. 266/2005, art. 1 co 337 e seguenti)
- Rifinanziamento della misura con le successive leggi finanziarie
- Legge di stabilità 2015(L. 190/2014, art. 1 co. 154)
- DPCM 19/3/2008
- DPCM 23/04/2010
- DPCM 07/07/2016
- D. Lgs. 111/2017 (che ha recepito la legge delega – L. 106/2016)
- DPCM 23/07/2020
- D.D. 488 – 22/09/2021
- D.D. 396 – 13/12/2022

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

L'istituto del 5 per mille è stato introdotto quale misura atta a fornire agli enti operanti nei settori

- sociale
- sanitario
- della ricerca scientifica

un sostegno economico per lo svolgimento della loro attività

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

Tutti gli enti percettori del contributo hanno l'obbligo di rendicontare l'utilizzo delle somme ricevute, corredando il rendiconto di una relazione illustrativa.

Per gli enti che hanno percepito un contributo \geq € 20.000, sussiste altresì l'obbligo di:

- Trasmissione del rendiconto e della relazione (dal 2021 esclusivamente in modalità telematica, secondo le modalità previste da D.D.396/2022)
- Pubblicazione del rendiconto sul proprio sito web

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

Gli enti che hanno percepito il contributo in misura < a € 20.000 utilizzano la modulistica contenuta nel D.D. 488/2021.

Non hanno l'obbligo di trasmissione, né di pubblicazione.

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione



ALLEGATO n. 1 AL D.D. n. 396 del 13/12/2022

LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL CINQUE PER MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

**(Aggiornamento alla piattaforma informatica dedicata agli enti percettori di contributi
pari o superiori ad euro 20.000,00)**

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione



Servizi Lavoro

Manuale Utente
dal 15 novembre 2020

Versione: 1.3
Data di aggiornamento: 21 gennaio 2021



UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS
Torino, 2 febbraio 2023

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

A cura di Anna Maria Mangiapelo

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione



ALLEGATO n. 1 AL D.D. n. 488 del 22/09/2021

**LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO
DEL CINQUE PER MILLE DESTINATO AGLI
ENTI DEL TERZO SETTORE**

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione



MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

Anagrafica

Denominazione sociale _____
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente _____
con sede nel Comune di _____ prov _____

CAP _____ via _____
telefono _____ email _____

Rappresentante legale _____ PEC _____ C.F. _____

Rendiconto anno finanziario _____

Data di percezione del contributo _____

IMPORTO PERCEPITO _____

1. Risorse umane _____ EUR

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

2. Spese di funzionamento _____ EUR

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc.)

3. Spese per acquisto beni e servizi _____ EUR

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc.)

4. Spese per attività di interesse generale dell'ente
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione _____ EUR

4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati _____ EUR

4.3 Erogazioni ad enti terzi _____ EUR

4.4 Erogazioni a persone fisiche _____ EUR

4.5 Altre spese per attività di interesse generale _____ EUR

5. Accantonamento _____ EUR

(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all'accantonamento entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE _____ EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una relazione che illustri in maniera esaustiva l'utilizzo del contributo percepito e un elenco dei giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

_____, Li _____

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione



MODELLO DI RENDICONTO DELL'ACCANTONAMENTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. B)

Anagrafica

Denominazione sociale _____
(eventuale acronimo e nome esteso)
C.F. dell'Ente _____
con sede nel Comune di _____ prov _____
CAP _____ via _____
telefono _____ email _____
PEC _____
Rappresentante legale _____ C.F. _____

Rendiconto dell'accantonamento anno finanziario _____

IMPORTO ACCANTONATO

1. Risorse umane (rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).	_____	EUR
2. Spese di funzionamento (rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc.)	_____	EUR
3. Spese per acquisto beni e servizi (rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc.)	_____	EUR
4. Spese per attività di interesse generale dell'ente (rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)		
4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione	_____	EUR
4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati	_____	EUR
4.3 Erogazioni ad enti terzi	_____	EUR
4.4 Erogazioni a persone fisiche	_____	EUR
4.5 Altre spese per attività di interesse generale	_____	EUR
TOTALE	_____	EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una relazione che illustri in maniera esaustiva l'utilizzo del contributo percepito e un elenco dei giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

_____, Li _____

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

LE SPESE AMMISSIBILI

In entrambi i Decreti Direttoriali, vengono previste le stesse tipologie di spese ammissibili.

Ogni spesa deve essere:

- Pertinente alle attività statutarie di interesse generale
- Coerente con le finalità statutarie
- Effettiva: realmente pagata
- Comprovabile: documentazione originale esistente e conservata

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

LE SPESE AMMISSIBILI

(segue)

- Tracciabile: il pagamento deve essere comprovato da documentazione idonea a garantire la tracciabilità. E' ammesso il pagamento in contanti, nei limiti stabiliti dalla normativa antiriciclaggio
- Contabilizzata dall'ente beneficiario
- Legittima: conforme alla normativa del 5 per mille

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

LE SPESE AMMISSIBILI

Tutte le spese devono essere sostenute entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo, con FACOLTA' di rendicontare ANCHE le spese sostenute dalla data di pubblicazione dell'elenco definitivo dei soggetti ammessi (elenco pubblicato da Agenzia delle Entrate).

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

TIPOLOGIA DI SPESA

MACROVOCE

DESCRIZIONE

1	risorse umane
2	spese di funzionamento
3	spese per acquisto di beni e servizi
4	spese per attività di interesse generale
5	accantonamento

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

MACROVOCE 1 RISORSE UMANE

La voce ricomprende:

- a) Spese per personale dipendente sia a tempo indeterminato che determinato e spese sostenute per altri tipi di contratti (parasubordinati).

(nella relazione illustrativa inserire il numero delle unità, il tipo di attività svolta ed il tipo di contratto applicato)

- b) Rimborsi spese per i volontari (art. 17 D. Lgs. 117/2017)
- c) Spese per assicurazione volontari (art. 18 D. Lgs. 117/2017)
- d) compensi/indennità a titolari di cariche sociali (se non vietati)
- e) Spese per viaggi effettuati per finalità istituzionali

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

MACROVOCE 2 SPESE DI FUNZIONAMENTO

Spese ricorrenti collegabili alla funzionalità della struttura (pulizia locali, canoni di locazione, manutenzione, spese condominiali, cancelleria, utenze, assicurazione veicoli, ecc.)

Nella relazione illustrativa vanno indicati i dettagli delle singole voci, (esempio: in presenza di più sedi la suddivisione dei canoni di locazione e le altre spese inerenti; per i veicoli: numero veicoli e relativo utilizzo)

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

MACROVOCE 3 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Spese normalmente NON ricorrenti, necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Esempio: spese per servizi e prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale,

Spese per affitto di locali per eventi o manifestazioni

Noleggi o leasing per attrezzature

Spese per acquisto immobili, autoambulanze o veicoli dedicati.

Nella relazione vanno specificate: natura, quantità e importo delle singole voci.

Se i beni e servizi sono oggetto di successiva DONAZIONE non vengono ricompresi in questa macrovoce ma nella macrovoce 4, sottovoce 4,1.

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

MACROVOCE 4 SPESE PER LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Rientrano esclusivamente le spese direttamente connesse con le attività di interesse generale:

- Acquisto di beni e servizi oggetto di donazione (4.1). Spesa ammessa solo se il bene/servizio è strumentale rispetto alle attività di interesse generale
- Erogazione a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati. L'ente può trasferire tutto o parte del contributo ad una o più articolazioni. L'ente rimane responsabile dell'effettivo impiego del contributo e della sua rendicontazione.
- Erogazione ad enti terzi. L'ente può trasferire tutto o parte del contributo ad altri enti non lucrativi esclusivamente per la realizzazione di progetti, iniziative o programmi inerenti le attività di interesse generale.

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

MACROVOCE 4 SPESE PER LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

(segue)

- Erogazione a persone fisiche. L'ente può prevedere l'erogazione diretta di borse di studio/assegni di ricerca, erogazione di sussidi economici.
- Altre spese per attività di interesse generale. Vanno ricomprese tutte le spese per attività di interesse generale non ricomprese nelle sottovoci precedenti.

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

MACROVOCE 5 ACCANTONAMENTO

In presenza di progetti pluriennali di durata massima triennale, viene prevista la possibilità di accantonare l'intero contributo ricevuto, rinviando l'utilizzo (per un massimo di 36 mesi).

E' necessaria la preventiva delibera dell'organo statutariamente competente.

Avvenuto l'impiego delle somme l'ente deve trasmettere la rendicontazione dell'accantonamento.

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

LE SPESE NON AMMISSIBILI

- Spese di pubblicità sostenute per realizzare campagne e attività di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille
- Uscite effettuate a titolo di investimenti finanziari
- Pagamento di multe e sanzioni, sia civili che amministrative
- Spese senza esborso finanziario in quanto sostenute tramite compensazione di crediti
- Spese sostenute dopo la cessazione dell'attività istituzionale dell'ente

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

LE SPESE NON AMMISSIBILI

L'IVA è riconoscibile come spesa solo nella misura in cui non è recuperabile, ai sensi del DPR 633/72.

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

CONTROLLI

Il Ministero del Lavoro, in sede di controllo può:

- Chiedere documentazione o informazioni aggiuntive
- Effettuare verifiche amministrativo-contabili anche presso le sedi degli enti.

Se risultano spese non ammissibili, il Ministero può consentire di integrare il rendiconto con ulteriore spese, fino alla concorrenza dell'importo non riconosciuto.

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

SANZIONI

I contributi del 5 per mille sono soggetti a recupero:

- In presenza di dichiarazioni mendaci o false (o falsi documenti di spesa)
- Contributo impiegato per finalità diverse da quelle previste istituzionalmente
- Somme non rendicontate
- Mancato invio del rendiconto e della relazione illustrativa (in presenza di contributo > € 20.000)
- Mancanza dei requisiti che ammettono l'ente al contributo
- Cessata attività o non svolgimento dell'attività che dà diritto al contributo

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

SANZIONI

In caso di violazione degli obblighi di PUBBLICAZIONE, il Ministero diffida l'ente, nel termine di 30 giorni, ad effettuare la pubblicazione. In caso di inerzia viene irrogata una sanzione amministrativa pari al 25% del contributo.

L'utilizzo dei fondi 5 per mille ed i modelli di rendicontazione

RECUPERO DEL CONTRIBUTO

L'ente riversa all'Erario, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento:

intero contributo +

Rivalutazione secondo indici ISTAT +

Interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo

!!!



25 ANNI

di attività

GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

Le indicazioni operative del Social Bonus

A cura del Dottor Piero CEVOLA

UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS

Torino, 2 febbraio 2023

Social Bonus

Legge 6 giugno 2016 n. 106
articolo 9, c. 1, lett. i)

Tra i principi e criteri direttivi della delega, si contempla l'assegnazione in favore degli enti del Terzo settore, anche in associazione tra loro, **degli immobili pubblici inutilizzati**, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, **dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata**, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche **al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali**.

Social Bonus

Decreto legislativo n. 159
del 2011 (Codice
Antimafia)
Art. 48 c. 3 e c. 3 lett. c–bis

Favorire la destinazione virtuosa dei beni confiscati:

1. Patrimonio dello Stato per finalità istituzionali o sociali
2. Trasferimento del bene confiscato all'ente locale interessato

L'ente locale interessato può destinare il bene ad un Ente del Terzo Settore con un contratto di comodato d'uso gratuito.

Dal 2017 c. 3 lett. c-bis «assegnati, a titolo gratuito, **direttamente dall'Agenzia** [Nazionale dei beni confiscati] **agli enti o alle associazioni** indicati alla lettera c, ... sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;»

Social Bonus

Art. 81 del D.lgs. 117/2017

e

D.M. 23.02.2022 n.89
Pubblicato GU 14.07.2022

- Art. 81 del D.lgs. 117/2017 istituisce il credito di imposta in 7 commi ed al 7 comma «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche ... sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili e sociali».
- Il D.M. 23.02.2022, n. 89, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14.07.2022, n. 163, individua le modalità di attuazione del *social bonus*, ossia il credito d'imposta previsto **per le erogazioni liberali destinate al recupero di immobili pubblici inutilizzati ovvero di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati agli ETS per lo svolgimento di attività di interesse generale.**

Social Bonus

Il credito d'imposta
e
Ambito soggettivo

Credito d'imposta pari a:

- **65%** delle erogazioni liberali in denaro effettuate da **persone fisiche**;
- **50%** delle erogazioni effettuate da **enti o società**.

Il credito d'imposta spettante è riconosciuto **alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali** nei limiti del **15% del reddito imponibile** ed ai **soggetti titolari di reddito d'impresa** nei limiti del **5 per mille** dei ricavi annui.

- Sono ammesse al credito d'imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli Enti del Terzo Settore, in forma singola o in partenariato tra loro:
 - **immobili pubblici inutilizzati**;
 - **beni mobili e immobili confiscati** alla criminalità organizzata.

Social Bonus

Il credito d'imposta
e
Ambito soggettivo

CONTRIBUENTE	ENTITÀ DEL CREDITO DI IMPOSTA	LIMITI DI UTILIZZO
Persona fisica	65% dell'erogazione liberale	15 % del reddito imponibile
Ente non commerciale e società che non svolge attività commerciale	50% dell'erogazione liberale	15 % del reddito imponibile
Società	50% dell'erogazione liberale	5 per mille dei ricavi annui

Social Bonus

Il credito d'imposta
e
Ambito soggettivo

Soggetto erogatore	Vantaggio
Persona fisica Reddito € 50.000	<ol style="list-style-type: none">1. Può erogare fino a € 7.500 (15% di € 50k)2. Credito di imposta fino a € 4.875 (65% di € 7,5k)3. In tre quote annuali da 1.625 €
Società di capitali Ricavi € 2.000.000	<ol style="list-style-type: none">1. Può erogare fino a € 10.000 (5x1000 di € 2M)2. Credito di imposta fino a € 5.000 (50% di € 10k)3. In tre quote annuali da 1.666 €

Social Bonus

Il credito d'imposta
e
Ambito oggettivo

I beni oggetto degli interventi di recupero sono quelli utilizzati dagli Enti del Terzo Settore in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale indicate nell'art. 5 del Codice, **con modalità non commerciali**.

- Per il recupero di beni immobili, le erogazioni liberali sono ammesse al credito d'imposta in ragione degli interventi edilizi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 6.06.2001, n. 380 [T.U. Edilizia], finalizzati ad assicurarne il **riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale**.

- a) Interventi di manutenzione ordinaria
- b) Interventi di manutenzione straordinaria
- c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo
- d) Interventi di ristrutturazione edilizia

Social Bonus

Il credito d'imposta
e
Ambito oggettivo

- Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l'efficienza funzionale.

Gli interventi edilizi di recupero devono essere finalizzati ad assicurare la nuova fruibilità del bene, al fine di permettere lo svolgimento - in esso o attraverso esso - di una o più attività di interesse generale.

Social Bonus

Modalità di fruizione
per il donatore

Quote: il credito d'imposta è ripartito in **3 quote annuali di pari importo.**

Condizione necessaria:

1. le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la **tracciabilità**;
2. la causale del pagamento dovrà contenere il riferimento a
 - a. social bonus
 - b. ente del Terzo settore beneficiario
 - c. oggetto dell'erogazione

- ➔ L'agevolazione non è cumulabile, (in relazione ai medesimi importi), con le agevolazioni sulle erogazioni liberali dell'art. 83 CTS o altre agevolazioni fiscali previste dalla legge.
- ➔ Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'IRAP.

Social Bonus

Modalità di fruizione

Persone fisiche
Enti non commerciali

- Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d'imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale.
- La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.

Modalità di fruizione

Titolari di reddito
d'impresa

- Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'erogazione liberale, mediante modello F24 in compensazione (art. 81 c. 2 CTS).
- In caso di mancato utilizzo dell'importo annuale, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.
- Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi, fino ad esaurimento.

Social Bonus

Adempimenti dei
beneficiari delle
erogazioni

- **Rendiconto delle spese**
 - a. gli Enti del Terzo Settore titolari dei progetti di recupero ammessi, **trasmettono con cadenza trimestrale** al Ministero del Lavoro l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento a sostegno del progetto ed il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali.
 - b. a conclusione dei lavori, gli enti medesimi **trasmettono il rendiconto finale** accompagnato da copia del certificato di collaudo finale, nonché dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente titolare del progetto, attestante la conformità degli interventi realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica con l'indicazione dei relativi estremi.
- **Pubblicità nel portale «social bonus»**
 - a. Gli enti inseriscono nel portale «socialbonus.gov.it», gestito dal Ministero del Lavoro, informazioni relative al progetto di recupero ammesso richieste dall'art.10 del regolamento.
- **Pubblicità nel proprio sito internet**
 - a. Gli enti pubblicano annualmente e tengono aggiornati nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet della rete associativa cui aderiscono, le informazioni relative al totale degli importi ricevuti nell'anno precedente mediante le erogazioni liberali e delle spese con queste sostenute.

Social Bonus

Individuazione progetti di recupero

- L'individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le erogazioni liberali avviene con un procedimento a sportello, diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

- **Requisiti di partecipazione**

Costituiscono requisiti di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero:

- a. il possesso del requisito soggettivo di cui all'art. 4, c. 1, del Codice (ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali comprese le coop sociali, ecc.);
- b. l'idoneità dei poteri del legale rappresentante dell'ente proponente il progetto alla sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di individuazione;
- c. l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell'ente, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6.09.2011, n. 159;
- d. la regolarità dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori;
- e. la regolarità dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
- f. la regolarità dell'ente riguardo all'obbligo di assicurazione dei volontari;
- g. l'avvenuta assegnazione del bene all'ente.

In caso di partenariato, l'ente del Terzo settore individuato dai componenti del partenariato quale ente capofila è considerato l'ente proponente. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti da tutti gli enti del Terzo Settore componenti il partenariato, salvo quello di cui alla lett. g), che deve essere posseduto dal soggetto proponente.

Social Bonus

Istanza: ciascun ente proponente presenta al Ministero del Lavoro - Direzione generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese - l'istanza di partecipazione al procedimento.

Procedura
Istanza e Esame

- Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'ente proponente e agli eventuali partner.
- Scheda anagrafica dell'ente proponente e degli eventuali partner.
- Almeno due fotografie del bene oggetto dell'intervento.
- Scheda descrittiva del progetto, con l'indicazione specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, **delle attività di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva e con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero, nonché dell'eventuale previsione della valutazione dell'impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attività d'interesse generale da svolgere, ai sensi del D.M. Lavoro 23.07.2019.**
- Computo metrico - estimativo dei costi con prezzi unitari ricavati dai vigenti prezziari o, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata.
- Cronoprogramma degli interventi.
- Copia del provvedimento amministrativo di assegnazione del bene.
- Copia documento di identità del legale rappresentante dell'ente proponente e degli eventuali partner.

Le istanze sono presentate entro il 15.01, il 15.05 e il 15.09 di ciascun anno.

Social Bonus

Procedura

Istanza e Esame

ESAME

- Le istanze pervenute entro ciascuna delle scadenze sono esaminate da una commissione la quale, a conclusione dell'istruttoria dedicata all'esame dei progetti, redige l'elenco dei progetti di recupero ammessi, **che è approvato con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.**

Il provvedimento di approvazione, che individua i progetti di recupero in favore dei quali è possibile godere dell'agevolazione, è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro.

- La dichiarazione di inammissibilità è comunicata all'ente proponente entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione, da parte della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, del verbale della riunione della commissione attestante l'inammissibilità.

Social Bonus

Spese finanziabili

- **I proventi delle erogazioni liberali possono essere utilizzati per le seguenti spese:**
 - a. progettazione, studi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
 - b. rilievi, accertamenti, indagini;
 - c. manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento statico, restauro;
 - d. opere di sistemazione degli spazi esterni alla struttura oggetto di recupero;
 - e. impianti tecnologici, allacciamenti a pubblici servizi, attrezzature, allestimenti ed altre forniture di beni connessi e funzionali alla realizzazione degli interventi;
 - f. funzionamento del bene (utenze, spese condominiali, pulizie, tributi).
- **Sono rendicontabili le spese effettivamente sostenute dall'Ente del Terzo Settore e per le quali è stata rilasciata regolare quietanza a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione.**
- **Le spese di progettazione sono rendicontabili purché effettivamente sostenute in data non antecedente a 12 mesi dalla pubblicazione del provvedimento.**

Social Bonus

Controlli e Revoca

- I progetti di recupero inclusi nel provvedimento di approvazione sono oggetto di verifiche amministrativo-contabili sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti. A tal fine, il Ministero del Lavoro può avvalersi del personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
- L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore territorialmente competente accerta l'effettivo svolgimento in via esclusiva delle attività di interesse generale attraverso l'utilizzo dei beni comunicando le eventuali irregolarità rilevate al Ministero, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca, fatta salva la potestà del medesimo ufficio di disporre la cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale del Terzo Settore, ove dall'attività di accertamento emerga la carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

Social Bonus

Controlli e Revoca

- Il Ministero del Lavoro, sentito l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, dispone la revoca, totale o parziale, del provvedimento di approvazione dell'elenco dei progetti di recupero ammessi, **qualora l'ente titolare del progetto o uno dei suoi eventuali partners:**
 - a. perda il requisito soggettivo di legittimazione;
 - b. **non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, impiegati nelle attività di interesse generale svolte attraverso l'utilizzo dei beni;**
 - c. compia gravi irregolarità contabili;
 - d. **utilizzi il bene per lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale previste nel progetto di recupero;**
 - e. **eserciti le attività di interesse generale previste nel progetto di recupero con modalità commerciali.**
- Il provvedimento di revoca è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro



25 ANNI

di attività

GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

Lo sport dilettantistico negli ETS: la modifica statutaria di un APS- ASD alla luce della riforma dello sport

A cura del Dottor Enrico Maria VIDALI

UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS

Torino, 2 febbraio 2023

L'attività sportiva dilettantistica negli ETS

Il D.lgs. 3.7.2017 n. 117, *codice del terzo settore*, individua tra le attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, all'art. 5, co. 1, lett. t), «l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche».

Allo stesso modo, il D.lgs. 3.7.2017 n. 112, *revisione della disciplina in materia di impresa sociale*, individua tra le attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, all'art. 2, co. 1, lett. u), «l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche».

La circolare 1.8.2018 n. 18/E

La circolare 18/2018 al punto 5.1 e 5.2 era intervenuta in merito all'applicabilità del regime fiscale degli enti sportivi dilettantistici agli ETS, specificando che qualora l'Ente sportivo intenda entrare a far parte degli ETS, potrà fruire dei benefici fiscali previsti per tali enti del Terzo settore, in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative.

Quanto all'applicabilità della L 398/1991 [*regime forfetario*] e dell'art. 148, co. 3, del TUIR [*de commercializzazione dei corrispettivi specifici*], gli ETS sportivi dilettantistici potranno continuare ad usufruire di tali agevolazioni sino al termine di cui all'art. 104, co. 2, del Codice del Terzo Settore, vale a dire fino al periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea.

Per le A.P.S. è previsto dagli artt. 85 e 86 del D.lgs. 117/2017 un regime fiscale specifico molto simile.

Il rapporto tra la disciplina statutaria prevista dal D.lgs.36/2021 e la disciplina degli ETS

Il D.lgs. 28.2.2021 n. 36, «Riforma dello sport», così come modificato dal D.lgs. 5.10.2022 n. 163, disciplina in modo puntuale il rapporto tra ETS ed enti sportivi dilettantistici, in particolare, prevede che:

- 1) Art. 6, co. 1: gli ETS iscritti al RUNTS che svolgono attività sportiva dilettantistica **si affiliano** ad una FSN, DSA o ad un EPS riconosciuto dal CONI e si iscrivono al **Registro delle attività sportive dilettantistiche**.

- 2) Art. 6 co. 2: agli ETS iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche **si applicano le disposizioni del D.lgs. 36/2021:**
 - limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata,
 - le sole disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, «Associazioni e società sportive dilettantistiche» [dall'art. 6 all'art. 12],
 - In quanto compatibili con il D.lgs. 117/2017 e con il D.lgs. 112/2017.

Contenuto statutario obbligatorio e deroga parziale

Per l'affiliazione e la successiva l'iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche lo statuto deve rispettare il **contenuto statutario obbligatorio specifico** definito dall'art. 7, co. 1, del D.lgs. 36/2021:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

- a) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- b) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- c) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Art. 7, co.1-bis, in relazione al contenuto obbligatorio dello statuto, prevede tuttavia **un'eccezione per gli ETS** in base alla quale alle associazioni e società sportive dilettantistiche [nella forma dell'impresa sociale] iscritte al RUNTS **non si applica il requisito dell'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui alla lettera b)**, potendo l'ETS svolgere più attività di interesse generale.

L'assenza di fini di lucro

Il divieto di distribuzione, anche indiretta, del patrimonio sociale previsto dall'art. 8, co. 2, del D.lgs. 36/2021 fa espresso riferimento alla **disciplina prevista per le imprese sociali**:

«Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

Il co. 3, dell'art. 8, del D.lgs. 36/2021, introduce un'**eccezione** al divieto di distribuzione indiretta di utili di cui al co. 2 **per gli enti sportivi dilettantistici costituiti nella forma di società di capitali e cooperative**, ad esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 C.c.

Per questi soggetti è ammessa la possibilità di una **limitata distribuzione degli utili di esercizio** che ricalca sostanzialmente la previsione dell'art. 3, co. 3, lett. a), del D.lgs. 112/2017 per le imprese sociali.

Gli enti sportivi dilettantistici costituiti nella forma di società di capitali e cooperative possono destinare una **quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:**

- ❑ **ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci**, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti,
- ❑ **alla distribuzione**, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, **di dividendi ai soci**, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo **rispetto al capitale effettivamente versato**.

Le attività secondarie e strumentali per gli ETS

Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 36/2021, Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione:

- che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano
- che abbiano **carattere secondario e strumentale** rispetto alle attività istituzionali,

La definizione dei criteri e dei limiti verrà definita con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Ai sensi del nuovo comma 1-bis del medesimo articolo, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire.

Norma analoga è prevista **dall'art. 6 - Attività' diverse** – del D.lgs. 117/2017, il quale prevede che gli ETS possano esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse attività di interesse generali.

Il DM 19 maggio 2021 n. 107 ha specificato per gli ETS i limiti delle attività diverse :

- si considerano **strumentali** se sono esercitate dall'ETS, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo;
- si considerano **secondarie** qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;
 - b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

Anche le **imprese sociali** è previsto un criterio simile **all'art. 2, co. 3, del D. Lgs. 112/2017**: si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale.

Applicabilità agli ETS delle altre norme del D.lgs. 36/2021

Per quanto concerne la normativa specifica degli enti sportivi dilettantistici, prevista dal D.lgs. 36/2021, l'art.38, co. 1-ter, stabilisce espressamente che gli agli ETS :

- che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche,
- che sono iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,

si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

Verrebbe così prevista la possibilità di applicare agli ETS, non solo la disciplina statutaria di cui al Titolo II, Capo I, ma anche le altre norme come ad esempio quelle relative al tesseramento, alla disciplina dell'impiego di animali nell'attività sportiva, al lavoro sportivo, al premio di formazione tecnica, ecc.



25 ANNI

di attività

GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

L'inquadramento fiscale generale degli ETS e degli enti esterni al RUNTS

A cura del Dottor Lorenzo Ferreri

UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS

Torino, 2 febbraio 2023

I protagonisti “tradizionali”

Soggetti ante codice civile (ante 1942)

Soggetti libro I cod. civ.

Soggetti libro V cod. civ.

Reti di impresa

Soggetti di diritto estero o diritto internazionale

Le normative di settore

Vecchie e nuove figure

- le fondazioni ordinarie
- le fondazioni enti lirici (Dlgs 29/6/1996 n. 367)
- le fondazioni bancarie (l. 30/7/1990 n. 218),
- le fondazioni assistenziali (l. 17/7/1890 n. 6972),
- le fondazioni scolastiche (RDM 1297/1928),
- le fondazioni universitarie (RD 31/8/1933 n. 1592, art 59 c 3 l. 23.12.2000 n. 388 e D.P.R. 254 del 2001)
- le fondazioni culturali (Dlgs 368/1998 - Dlgs. 29 ottobre 1999, n. 419)
- le fondazioni ITS (DPCM 25.1.2008, l. 15.7.2022 n. 99)

Le normative di settore (segue)

- le associazioni sportive dilettantistiche (l. 16/12/1991 n. 398)
- le pro loco (art. 9 bis DL 417/1991 - l. 16/12/1991 n. 398)
- le ONG riconosciute dal Ministero degli Esteri (l. 26/2/1987 n. 49 modif. l. 11/8/2014 n. 125)
- le IPAB vecchio e nuovo ordinamento (l. 17/7/1890 n. 6972 e Dlgs 4/5/2001 n. 207)
- le associazioni promozione sociale (l. 25/8/1991 n. 287, l. 7/12/2000 n. 383)
- le organizzazioni di volontariato (l. 11/8/1991 n. 266)
- le organizzazioni di volontariato di protezione civile (Dlgs 2.1.2018 n.1capoV)
- le istituzioni culturali (l. 17/10/1996 n. 534)
- gruppi di acquisto solidale (l. 24.12.2007 n. 244 art 1 commi 266, 267)

Le normative di settore (segue)

- le organizzazioni società civile (art.26 c.2-3 l.125/2014, art. 17 DM 113/2015)
- le associazioni di consumatori (Dlgs 6.9.2005 n. 206 art 137)
- le ONLUS (Dlgs 460 1997)
- le società di mutuo soccorso (art 1 l. 15.4.1886 n. 3818)

- le cooperative sociali (l. 381 1991)
- le imprese sociali (Dlgs 155 2006 e DM attuativi - art 6 l. 6.6.2016 n.106)
- le società benefit (art. 1 c. 376 e ss, l. 28/12/2015 n. 208)

- gli enti filantropici (art 37 Dlgs 117/2017)
- le reti associative (art 41 Dlgs 117/2017)

Soggetti di matrice estera e/o da accordi internazionali

Struttura del Codice Terzo Settore - Dlgs 117

Netta distinzione tra:

- disciplina giuridica/contabile
- regime fiscale

Maggior attenzione ai profili amministrativi, strutturali e di controllo

Disciplina settoriale per:

- volontariato
- promozione sociale
- enti filantropici
- reti associative
- società mutuo soccorso

Soggetti certamente interessati

- organizzazioni di volontariato
- associazioni di promozione sociale
 - onlus
- società di mutuo soccorso

Nuove figure

- enti filantropici
- reti associative

Criteri di valutazione

Per tutti i soggetti **non costretti** a scegliere:

- valutare la effettiva rilevanza dei vantaggi oggi certi
- attendere la conferma dei vantaggi fiscali
- tenere conto degli eventuali orientamenti futuri degli enti di riferimento
- avere chiare le differenze tra ETS e Impresa Sociale

Una decisione consapevole

Vantaggi certi: previsti dalla attuale normativa

Vantaggi subordinati: regime fiscale soggetto ad approvazione della CE

Vantaggi possibili: ad oggi inesistenti e non prevedibili

Vantaggi certi degli ETS

Acquisto agevolato della personalità giuridica	Asso e fond (anche IS)
Accesso credito agevolato	solo OdV e APS
Privilegio sui crediti	solo OdV e APS
Fondo sociale europeo	ETS
Concessione gratuita temporanea beni pubblici	ETS
Somministrazione alimenti e bevande SCIA	ETS
Sedi compatibili con ogni dest. urbanistica	ETS
Comodato beni pubblici max 30 anni	No IS
Locazione agevolata beni culturali pubblici	ETS ma solo alcune AIG
Accesso finanza agevolata per le ristrutturazioni	ETS
Risorse finanziarie varie	caso per caso

Vantaggi condizionati fiscali

I nuovi regimi fiscali sono soggetti a “condizione sospensiva”:

- regime fiscale ETS: artt. da 79 a 89/117
- regime fiscale Imprese Sociali: art. 18/112

subordinati alla autorizzazione della Commissione Europea

NB: ad oggi l’Italia non ha ancora inoltrato la richiesta (?)

Vantaggi possibili

- accesso esclusivo a contributi o finanziamenti pubblici
- attività riservate in esclusiva agli ETS
- convenzioni con l'ente pubblico riservate agli ETS in deroga alle normative su concorrenza ed appalti

Svantaggi

- maggiori formalità
- maggiori adempimenti
- maggiori costi
- maggiori controlli

Parole chiave - definizioni

- attività di interesse generale (5)
- attività diverse (6)
- raccolta fondi (7)

- attività in forma di impresa commerciale (11.2 – 13.4)
- attività di interesse generale di natura non commerciale (79.2)
- attività svolte con modalità commerciali (80.1 - 87.1.b)
- entrate derivanti da attività non commerciali (79.5bis)
- enti del terzo settore non commerciali (79.5)
- enti del terzo settore di natura non commerciale (79.4)
- enti del terzo settore ... enti commerciali (79.5)

Regime fiscale degli ETS

La qualificazione fiscale degli ETS

Gli ETS dal punto di vista fiscale possono essere qualificati come:

- enti non commerciali
- enti commerciali.

Viene introdotta una disciplina specifica sulla perdita della qualifica di ENC simile a quella dell'art. 149 TUIR (79.5).

Le imprese sociali – Dlgs 112

Disciplina più coesa di quella degli ETS

Maggiore armonizzazione aspetti giuridico – fiscali

Regime fiscale univoco – reddito impresa

Regime fiscale delle imprese sociali

Disciplina fiscale - art 18

- Non imponibile contributo attività ispettiva
- Non imponibili somme a riserva
- Riserve in sospensione imposta da ricostituire se utilizzate a copertura perdite
- Non imponibili le imposte sulle variazioni in aumento

Regime fiscale delle imprese sociali

Alle imprese sociali **non si applica** la disciplina prevista:

- per le società di comodo
- per i soggetti non operativi – perdite 5 anni (superato dal 2022)
- per i parametri (superato dal 2018)
- per gli indici di affidabilità.

Enti non Commerciali non ETS

Principi generali di tassazione IIDD

Enti non commerciali residenti (art 73 c.1 lett. c TUIR):

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

Art 73 TUIR

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

ENC - Reddito complessivo

Artt da 143 a 150 TUIR

Il reddito complessivo degli enti non commerciali è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. (143.1 – 144.1)

ENC – reddito di impresa

In presenza di attività qualificabile commerciale / di impresa

1° livello - ENC in genere (143)

Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. (143.1)

Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali :

a) *i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di **raccolte pubbliche effettuate occasionalmente**, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;* (143.3.a)

(obbligo di apposito e separato rendiconto (art.20,co.2, DPR 600/73))

b) *i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento (...), di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.* (143.3.b)

2° livello - Enti di tipo associativo (148)

Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali.

Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. (148.1)

Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici. (148.2)

3° livello - Associazioni “qualificate” (148)

Non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti. (148.3)

Eccezioni (148.4):

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,
- somministrazioni di pasti,
- erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore,
- prestazioni alberghiere e di alloggio,
- gestione di spacci aziendali e di mense;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Requisiti statutarî per il 3° livello (148.8)

- a) divieto di distribuzione utili
- b) obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
- e) democraticità interna
- f) intrasmissibilità della quota

Il modello EAS

- articolo 30 DL 29 nov. 2008, n. 185, conv. L. 28 gennaio 2009, n. 2

NB: ETS esonerati dal Mod EAS (art. 94.4 CTS)

3° livello - Associazioni “qualificate” non ETS

Attività non rilevanti fiscalmente anche se con corrispettivi specifici:

Scopi istituzionali:	vigente	post aut.CE
politiche	X	X
sindacali e di categoria	X	X
religiose	X	X
assistenziali	X	X
culturali	X	
sportive dilettantistiche	X	X
di promozione sociale	X	
di formazione extrascolastica della persona	X	

NB: modifica rilevante solo ai fini IRES ma non Iva

Perdita della qualifica di ENC – art 149 TUIR

Esercizio prevalente di attività commerciale per un intero esercizio

4 parametri indiziari:

- a) **prevalenza delle immobilizzazioni** relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
- b) **prevalenza dei ricavi** derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
- c) **prevalenza dei redditi** derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
- d) **prevalenza delle componenti negative** inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

ENC - Punti di attenzione

- beni strumentali – istituzionali (estromissione agevolata)
- costi promiscui: IIDDD 144.4 / IVA 19 ter

Beni relativi all'impresa : art. 65, commi 1 e 3-bis TUIR

Beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
Artt. 58.3 - 85.2 – 86.1

ETS

IN/OUT sia per la singola attività (79.2-2bis) che per l'ente nel suo complesso (79.5)

IRES 50%

Riduzione al 50% prevista dall'art. 6 DPR 601/1973 per:

- a) enti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri,
- b) istituti di istruzione, corpi scientifici, accademie, fondazioni culturali
- c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- c-bis) istituti autonomi per le case popolari, e simili

non si applica agli ETS, iscritti al RUNTS, indipendentemente dalla loro struttura giuridica e qualificazione fiscale (89.5).

IRES 50%

Natura soggettiva o oggettiva ?
Contenzioso rilevante

Circolare Agenzia Entrate 10.4.2019 n. 8

Circolare Agenzia Entrate 17.5.2022 n. 15/E

Abrogato post autorizzazione della Commissione Europea

Enti non Commerciali non ETS

IVA

minimo impatto della normativa ETS sul regime Iva

dal 1.1.2024

rilevanti modifiche disciplina Iva associazioni “meritevoli” verso soci:
da escluse ex art 4 a esenti art 10 – notevole aggravio formalità

dal 1.1._?_

nelle operazioni esenti art 10 sostituzione delle Onlus con “ETS di natura non commerciale”

Ipotesi ricostruzione gerarchia fonti normative

ETS iscritti al Runts

CTS norme generali per ETS generici: 20-31

CTS norme speciali per ETS tipizzati: 32-41

In via residuale ed in quanto compatibili:

CC libro I titolo II capo II per associazioni e fondazioni

CC libro V titolo V per le società

TUIR eccetto artt.143 co.3, 144 co.2-5-6, 148, 149

Ipotesi ricostruzione gerarchia fonti normative

ENC non iscritti al Runts

CC libro I titolo II capo II per associazioni e fondazioni

TUIR artt. da 143 a 150



25 ANNI

di attività

GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

La valutazione della commercialità e attività diverse

a cura del dott. Antonio Mainardi

UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS

Torino, 2 febbraio 2023

Disciplina fiscale degli ETS

Attività commerciale / non commerciale

Art 79 – ETS

comma 2. Attività di Interesse Generale art. 5 di natura non commerciale → ($R \leq C$ effettivi)

comma 2 bis. Attività di Interesse Generale art. 5 di natura commerciale quando i ricavi superano del 6% i costi per 3 esercizi

Disciplina fiscale degli ETS

Costi effettivi – art 79 comma 2:

“I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari.”

- analisi da effettuare per ogni singola attività
- delicati problemi di impianto contabile e suddivisione costi

Disciplina fiscale degli ETS

Art. 79–ETS

comma 5

- ETS non commerciali: prevalenza delle AIG non commerciali
- ETS commerciali: quando (proventi AIG commerciali + attività diverse) > entrate AIG non commerciali

comma 5 ter

- mutamento qualifica: decorrenza
- stesso periodo imposta (a regime)
- regime transitorio (2 anni da decorrenza nuovo regime): dal periodo di imposta successivo

Disciplina fiscale degli ETS

Art. 79–ETS

5-bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti alle attività svolte con modalità non commerciali.



5-bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente, **i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85** e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti alle attività svolte con modalità non commerciali.

Quali sono le attività commerciali?

Il Codice del Terzo Settore considera attività commerciali (art. 79):

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei, familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici;
- le attività di interesse generale (art. 5) se svolte in modo differente da quanto previsto dall'art. 79 comma 2;
- le attività diverse di cui all'art. 6

Quando un ente del Terzo Settore diventa commerciale?

Un ente del Terzo Settore diventa commerciale quando i ricavi delle attività commerciali superano i proventi delle attività non commerciali. Il passaggio da una categoria all'altra avviene nel periodo d'imposizione in cui cambia il bilanciamento tra le due tipologie di entrate.

Le Imprese Sociali sono sempre enti commerciali.

Disciplina fiscale degli ETS

costi complessivi		rette pagate	35.000
		convenzione pubblica	170.000
		erogazioni liberali	10.000
TOTALE COSTI	200.000	TOTALE RICAVI	215.000

avanzo di 5mila euro

i R>C ma inferiore al 6%

e quindi AIG --> Non Commerciale

Disciplina fiscale degli ETS

costi complessivi		rette pagate	90.000
		corrispettivo pubblico	100.000
		erogazioni liberali	10.000
TOTALE COSTI	160.000	TOTALE RICAVI	200.000

avanzo di 30mila euro

i R>C superiore al 6%

e quindi AIG --> Commerciale

D.Lgs. n. 117/2017 - Art. 102, comma 2, lettera d) :

Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:

- *omissis*
- *d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266;*
- *omissis*
- *h) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000;*
- *omissis*

e quindi di conseguenza dalla lettura dell'art. 104 comma 2 che recita:

2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.



25 ANNI

di attività

GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

IL REGIME FORFETTARIO PER GLI ETS

A cura del Dottor Andrea Gippone

UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS

Torino, 2 febbraio 2023

Articolo 80 D.Lgs. 117/2017 – Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali

L'articolo 80 del D.Lgs. 117/2017 introduce un regime forfetario, esercitabile su opzione, per la determinazione del reddito d'impresa, riservato esclusivamente agli enti del Terzo Settore non commerciali, di cui all'articolo 79 comma 5 del medesimo Decreto Legislativo.

I destinatari di tale regime speciale sono pertanto esclusivamente i soggetti che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 dell'articolo 79.

In sostanza significa che tali soggetti devono svolgere in forma prevalente, le attività di interesse generale con modalità non commerciali, così come previsto e specificato appunto dai commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 79.

Articolo 80 D.Lgs. 117/2017 – Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali

Qualora ricorrano le suesposte condizioni, allora è possibile applicare, in riferimento alle attività, di cui agli articoli 5 e 6 del presente Decreto, svolte con modalità commerciali, il regime speciale forfetario contenuto nel presente articolo.

Tale regime prevede la determinazione del reddito da assoggettare a tassazione, applicando un determinato coefficiente di redditività ai proventi conseguiti e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (ossia le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive, i dividendi e gli interessi attivi, e i proventi immobiliari).

Determinazione del reddito fiscale

La determinazione forfetaria della base imponibile ai fini ired avviene con l'applicazione dei seguenti coefficienti di redditività:

Tipologia di attività svolta	Fascia di ricavi	Coefficiente di redditività
Prestazione di servizi	Fino a 130.000 euro	7 per cento
	Oltre 130.000 e fino a 300.000 euro	10 per cento
	Oltre 300.000 euro	17 per cento
Altre attività	Fino a 130.000 euro	5 per cento
	Oltre 130.000 e fino a 300.000 euro	7 per cento
	Oltre 300.000 euro	14 per cento

Determinazione del reddito fiscale

Nel caso in cui l'ente eserciti contemporaneamente sia prestazioni di servizi che altre attività, il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente.

Qualora l'ente non abbia tenuto una distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi, e pertanto si applicano i relativi coefficienti di redditività.

L'opzione per l'applicazione del regime forfetario, è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata e fino a quando non è revocata; e comunque per un triennio.

La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

Determinazione del reddito fiscale

L'ente che intende intraprendere l'esercizio d'impresa commerciale e vuole optare per l'applicazione del regime forfetario, esercita l'opzione nella dichiarazione di inizio attività, da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Qualora l'ente esercitasse già l'attività di impresa e presentasse componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, dovrà provvedere ad imputare tali quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfettario.

Eventuali perdite fiscali che si sono generate nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario, possono essere computate in diminuzione del reddito determinato applicando il regime forfetario, secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi.

Agevolazioni e semplificazioni del regime forfetario

L'ente che opta per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo è escluso dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in precedenza anche dagli studi di settore) e dai parametri.

Ai fini iva non viene prevista alcuna agevolazione, per cui si ritiene che, a differenza del regime forfetario speciale riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, vada applicato il regime ordinario, con gli obblighi contabili, fiscali e dichiarativi specificamente previsti.

Entrata in vigore

Il regime forfetario, così come la nuova parte fiscale riguardante il Terzo settore, entrerà in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo:

- all'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore;
- all'autorizzazione della Commissione europea.

Ad oggi risulta operativo il R.U.N.T.S ed è stata presentata nel mese di novembre del 2022, la domanda in Commissione europea della domanda di autorizzazione per l'applicazione del Titolo X del D.Lgs. 117/2017.

Qualora la Commissione europea dovesse esprimersi per l'accoglimento della richiesta dell'autorizzazione nel corso del 2023, tale regime entrerà definitivamente in vigore dal 2024.



25 ANNI

di attività

GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

Il regime specifico per ODV ed APS

A cura del Dottor Rota Paolo

UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS

Torino, 2 febbraio 2023

Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato art. 84

Il comma 1 dell'articolo in parola elenca una serie di attività che sono considerate non commerciali se svolte, a determinate condizioni, dalle organizzazioni di volontariato.

Tali attività si pongono come ulteriori rispetto a quelle ritenute di natura non commerciale per tutti gli enti del Terzo settore. In continuità con quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato (legge 266/1991), non si considerano commerciali le seguenti attività esercitate dalle organizzazioni di volontariato senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Il comma 2 introduce un'ulteriore agevolazione, stabilendo che i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'Ires.

"Si tratta di una disposizione che introduce un beneficio specifico, con una novità nel panorama legislativo fiscale, permettendo alle organizzazioni che basano la propria attività sul supporto dei volontari, di evitare che il possesso degli immobili possa intaccare le risorse destinate allo svolgimento di attività di interesse generale meritevoli di tutela".

Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale art. 85 (1)

L'articolo 85 è dedicato alle associazioni di promozione sociale e ne delinea il regime tributario in un'ottica di "sostanziale continuità" con la normativa preesistente.

In primo luogo, non si considerano commerciali le attività svolte da tali enti

- in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
- effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi,
- ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale,
- nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore (comma 1).

Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale art. 85 (2)

Inoltre, non si considerano commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni, anche a terzi, di proprie pubblicazioni effettuate prevalentemente a favore degli associati e dei familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali (comma 2).

Il comma 3, di contro, prevede che devono essere comunque considerate commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali, nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- gestione di spacci aziendali e di mense
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
- pubblicità commerciale
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale art. 85 (3)

Tuttavia, il comma 4 stabilisce che per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell'Interno (ex articolo 3, comma 6, lettera e, legge 287/1991), non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

A tal fine, però, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni, previste per assicurare la non concorrenzialità sul mercato:

- l'attività deve essere strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali
- deve essere effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi per lo svolgimento di tale attività
- non si deve avvalere di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la relazione illustrative precisa che "il mero utilizzo di strumenti specifici di diffusione rivolti per loro natura a un pubblico indistinto, come, ad esempio social network o sito internet, non comporta di per sé la perdita del beneficio, fatta salva la dimostrazione delle finalità commerciali nell'utilizzo dei predetti strumenti".

Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale art. 85 (4)

I commi 5, 6 e 7, dell' art. 85 infine, prevedono rispettivamente che:

- le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti non si considerano commerciali
- le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato
- i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall'Ires.

Regime fiscale forfetario per le attività commerciali svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale art. 86 (1)

Per le APS e le ODV, il Codice introduce un nuovo regime agevolato.

Infatti, in relazione alle attività commerciali eventualmente esercitate, tali enti possono scegliere di applicare un regime contabile semplificato, con tassazione forfetaria. L'opzione è esercitabile se nel periodo d'imposta precedente i ricavi percepiti non sono stati superiori a 130mila euro.

Più in particolare, per avvalersi del regime, gli enti devono comunicare, nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio attività, di presumere la sussistenza del limite di 130mila euro di ricavi nell'esercizio precedente.

In ogni caso, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di accesso.

ODV e APS che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività rispettivamente pari all'1% e al 3%.

Regime fiscale forfetario per le attività commerciali svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale art. 86 (2)

In caso di esercizio dell'opzione, la disciplina del trattamento fiscale dei componenti positivi e negativi riferiti ad anni precedenti a quello di entrata nel regime coincide con quella prevista per il regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali (art. 80 commi 5 e 6).

Le ODV e le APS che applicano il regime forfetario:

- sono esonerate dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, ma restano comunque assoggettate all'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità ordinarie previste dal Dpr 322/98
- non sono tenute a operare le ritenute alla fonte, tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale del percettore e l'ammontare dei redditi erogati.

Regime fiscale forfetario per le attività commerciali svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale art. 86 (3)

Ai fini Iva, le ODV e le APS che hanno esercitato l'opzione per il regime forfetario:

- per le operazioni nazionali, non esercitano la rivalsa
- alle cessioni di beni intracomunitarie applicano la disciplina dettata dall'art. 41 comma 2bis DL 331/1991
- agli acquisti di beni intracomunitari applicano l'articolo 38, comma 5, lettera c), DI 331/1991
- alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi applicano la disciplina ordinaria dettata dagli articoli 7-ter e seguenti, Dpr 633/1972
- alle importazioni, esportazioni e operazioni assimilate applicano le regole ordinarie, fermo restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta
- in ogni caso, per qualunque tipo di operazione effettuata non hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.

Regime fiscale forfetario per le attività commerciali svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale art. 86 (4)

Tali enti, inoltre, sono esonerati:

- dal versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr 633/1972, a eccezione
 - degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali,
 - della certificazione dei corrispettivi
 - della conservazione dei relativi documenti
- dall'obbligo di certificazione in relazione alle operazioni indicate dall'articolo 2, Dpr 696/1996.

Le ODV e le APS che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e provvedono al versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Regime fiscale forfetario per le attività commerciali svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale art. 86 (5)

Sempre ai fini Iva è stabilito che:

- il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis, Dpr 633/1972. La detrazione deve essere effettuata nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta in cui sono state applicate le regole ordinarie
- in caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie deve essere operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie
- nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari deve essere computata anche l'Iva relativa alle operazioni per le quali l'esigibilità non si è ancora verificata. Nella stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto assoggettate al regime della liquidazione Iva secondo la contabilità di cassa (ex articolo 32-bis, Dl 83/2012), i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati
- l'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui l'Iva è stata applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero utilizzata in compensazione.

Regime fiscale forfetario per le attività commerciali svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale art. 86 (6)

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario possono alternativamente optare

- per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari,
- per il regime forfetario previsto in generale per gli enti del Terzo settore non commerciali dall'articolo 80.

L'opzione, valida per almeno un triennio, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Regime fiscale forfetario per le attività commerciali svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale art. 86 (7)

Per evitare duplicazioni o salti di imposizione nei periodi di entrata o di uscita dal regime, il comma 15 stabilisce che nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario, ovvero a quello disciplinato dall'articolo 80 del Codice (regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali), i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi. Viceversa i ricavi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario, ovvero da quello di cui all'articolo 80, a quello forfetario. Inoltre, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Infine, nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri, nonché degli indici sistematici di affidabilità fiscale.

Regime fiscale forfettario per le attività commerciali svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale art. 86 (8)

Regime forfettario applicabile a tutti gli Ets non commerciali



<i>Prestazioni di servizi</i>	ART. 80 CTS
<i>Proventi commerciali fino ad € 130.000</i>	7%
<i>Proventi commerciali da € 130.001 ad € 300.000</i>	10%
<i>Proventi commerciali oltre € 300.000</i>	17%
<i>Altre attività</i>	
<i>Proventi commerciali fino ad € 130.000</i>	5%
<i>Proventi commerciali da € 130.001 ad € 300.000</i>	7%
<i>Proventi commerciali oltre € 300.000</i>	14%

Regime forfettario applicabile a ODV ed APS anche se Ets commerciali



<i>Organizzazioni del volontariato</i>	ART. 86 CTS
<i>Proventi commerciali fino ad € 130.000</i>	1%
<i>Proventi commerciali oltre € 130.000</i>	Passa a regime Art. 80
<i>Associazioni di promozione sociale</i>	
<i>Proventi commerciali fino ad € 130.000</i>	3%
<i>Proventi commerciali oltre € 130.000</i>	Passa a regime Art.80

Efficacia delle nuove disposizioni

È importante sottolineare che, in base a quanto disposto dall'art. 104, comma 2 del CTS, i regimi forfetari per ETS non commerciali, per le ODV e le APS si applicheranno a decorrere al verificarsi delle due condizioni di seguito precisate:

- dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea;
- non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale.



25 ANNI

di attività

GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

L'inquadramento dei rapporti di Lavoro negli ETS ed il ruolo dei volontari

A cura della Dottoressa Luisella Fontanella

UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS

Torino, 2 febbraio 2023

Gli attori

ASSOCIATO

persona che, avendone fatto richiesta, è stato ammesso all'associazione ai sensi dello statuto

VOLONTARIO

persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune. Può non essere un associato

VOLONTARIO ASSOCIATO

persona che è associata e svolge anche lavoro volontario all'interno dell'associazione.

Per ODV e APS è richiesto l'apporto prevalente dell'attività dei volontari associati (art. 32 e 35 CTS)

ASSOCIATO NON VOLONTARIO

persona che è associata, ma che non svolge all'interno dell'associazione lavoro volontario ex art. 17 CTS

VOLONTARIO AMMINISTRATORE

persona titolare di una carica sociale che cura gli interessi dell'associazione (sempre rispettando i requisiti dell' art. 17 CTS)

DIPENDENTI

Il “lavoro senza contratto”

La disciplina del volontariato è contenuta nel d.lgs n. 117/2017, “Codice del Terzo settore”, che individua la figura del volontario e dell’attività di volontariato, legandola generalmente agli enti del terzo settore.

La nuova definizione del **volontario**

E’ una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune **anche tramite un Ente del Terzo Settore** mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a disposizione.

➔ Lavoro personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti con un mero fine solidaristico in favore della comunità e del bene comune



Il “lavoro senza contratto”

- ✓ L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario (art. 17, comma 3);
- ✓ Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario (art. 17, comma 2);
- ✓ Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art. 18, comma 1);
- ✓ La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria

Incompatibilità

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria

MA

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento (art. 17, comma 5, così come integrato dall'art. 5, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 105/2018, **e salvo quanto previsto all'art. 36 del medesimo decreto, per le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 35, d.lgs n. 117/2017**).

Ci sono perplessità circa la reale portata ed efficacia del succitato intervento normativo.

La regolamentazione della materia appare insufficiente, approssimativa, in particolar modo per l'eccessivo riferimento agli enti del terzo settore, e anche per l'assenza di specifiche sanzioni in relazione a determinati inadempimenti (tra cui, a titolo esemplificativo, quelli riferibili all'art. 33, d.lgs n. 117/2017).

La nota n. 34/4011 del 10 marzo 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il quesito: “se il rapporto di lavoro intercorrente tra un determinato soggetto e un Comitato Regionale sia o meno compatibile con l’attività che il medesimo soggetto svolga in qualità di volontario presso [un ente di base] o un Comitato Regionale di diversa Regione appartenente alla medesima rete nazionale, considerata la distinzione esistente tra il datore di lavoro e l’ente presso il quale il volontario opera e la reciproca autonomia”.

Viene chiarito che le disposizioni di cui all’art. 17, comma 5, del d.lgs n. 117/2017, così come integrate dall’art. 5, comma 1, lett a) del d.lgs n. 105/2018, debbano essere lette secondo il più ampio inquadramento fornito dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, potendosi quindi identificare un divieto, per il volontario nei confronti del medesimo ente, di prestare “qualsiasi rapporto di lavoro” da concepirsi ad ampio raggio, ovvero comprendente anche quei rapporti acontrattuali che prevedano indennità retributive e/o rimborsi spese che si scontrerebbero con il divieto di “rimborsi spese di tipo forfetario” di cui al comma 3.

La nota n. 34/4011 del 10 marzo 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Uno dei primissimi obiettivi della norma deve essere rappresentato dalla pura libertà del volontario (una libertà non condizionata, tantomeno da una situazione di bisogno) di rendere la prestazione di lavoro in forma gratuita. “Il volontario (come evidenziato anche dalla Corte dei conti nella deliberazione sez. autonomie n. 26 del 24/11/2017) deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché la sua attività risponde esclusivamente ad un vincolo morale”.

La risposta al quesito:

..... “sotto il profilo formale non appare ravvisabile una situazione di contrarietà della situazione prospettata nel quesito rispetto al dettato dell’art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, considerato che l’ente datore di lavoro e l’ente che si avvale dell’operato volontario, con riferimento alla medesima persona, risultano a tutti gli effetti soggetti distinti e separati”.

Rapporto lavoratori/volontari-associati: vincoli numerici, criteri di computo

Con la nota n. 18244 del 30/11/2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito importanti chiarimenti per gli enti del Terzo settore:

- per le Odv il numero dei lavoratori eventualmente impiegati non può superare il 50% del numero dei volontari (art. 33, c. 1);
- per le Aps occorre rispettare lo stesso criterio appena menzionato oppure, in alternativa, quello per cui il numero dei lavoratori non può superare il 5% del numero degli associati (art. 36, c. 1).



Che criterio uso per il computo?

il criterio capitario, in primis perché la disposizione parla proprio del “numero” dei volontari (o, nel solo caso delle Aps, anche degli associati) in rapporto al “numero” dei lavoratori.

Il criterio di calcolo “per teste” consente, secondo la nota ministeriale, di tenere comunque conto dell’apporto di ogni volontario (pur nella consapevolezza che l’apporto di ciascuno sarà variabile vista l’assoluta libertà che caratterizza l’attività di volontariato), e di non gravare gli enti di eccessivi oneri amministrativi (dovendo magari, ad esempio, tenere traccia delle ore svolte dai volontari e di conseguenza quantificarle ai fini del calcolo).

Le Odv e le Aps sono tenute a comunicare al Runts il numero dei volontari di cui si avvalgono oltre che quello degli eventuali lavoratori dipendenti e parasubordinati: ciò sia in fase di iscrizione che di successivo aggiornamento dei dati entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente.

Esclusioni

il Ministero precisa che all'interno della nozione di “lavoratori impiegati nell'attività” vi rientrano solamente i lavoratori dipendenti e i parasubordinati, in ragione della maggior stabilità e continuità dei rapporti con l'associazione. Il riferimento è rappresentato dall'art. 8, c. 6, lett. r) del Decreto ministeriale 106 del 2020, che porta quindi a limitare il computo dei “lavoratori” ai soggetti dotati di posizione previdenziale (appunto dipendenti e parasubordinati), **con esclusione quindi delle prestazioni di lavoro autonomo.**

I comandati o distaccati out

Lavoratori dipendenti che, pur avendo formalmente un rapporto di lavoro con l'associazione, si trovano in posizione di comando presso altro ente e svolgono di fatto la loro attività presso un altro ente.

Il Ministero precisa ulteriormente che l'esclusione dei “comandati o distaccati out” è possibile solo se i comandi/distacchi siano adeguatamente formalizzati, documentabili ed effettuati nel rispetto della legge.

Le verifiche circa il rispetto di tali condizioni potranno essere effettuate dagli uffici competenti del Runts in fase di revisione periodica oltre che durante eventuali accertamenti d'ufficio.

VOLONTARI CONTINUATIVI E VOLONTARI OCCASIONALI

Il volontario come specificato nell'art. 17 comma 2 del d.lgs 117/2017 mette a disposizione **il proprio tempo**.

Un lavoratore dipendente ha un orario di lavoro prestabilito a livello contrattuale con il datore di lavoro, un lavoratore occasionale seppur in modo più flessibile deve mantenere una certa frequenza lavorativa, ma il volontario non essendo una figura retribuita non ha un numero di ore a cui deve attenersi per poter affermare di aver contribuito all'effettiva attività solidaristica dell'ente presso il quale svolge il proprio servizio.

Per questo chi può essere definito continuativo e chi occasionale ?

Potrebbe essere definito **continuativo**

- ✓ chi assicura una presenza ed un'azione di volontariato con carattere costante e sistematico indipendentemente dal numero di ore svolte
- ✓ chi svolge un'attività incentrata nell'attività istituzionale dell'Ente con cadenza periodica e costante

I rimborsi spesa

Si riconosce la possibilità di rimborsare **solamente le spese effettivamente sostenute e documentate** per l'attività prestata presso gli ETS; è poi demandato al prudente apprezzamento dell'ente il compito di individuare i limiti massimi e le condizioni per il rimborso.

La disposizione, nel confermare quanto già previsto dall'art. 2, co. 2, l. n. 266/1991, è volta a garantire che i rimborsi spese “non mascherino l'erogazione di compensi, ossia, in definitiva, che il rapporto associativo non mascheri un rapporto di lavoro

- Spese effettivamente sostenute
- Documentate per l'attività prestata: deve esistere un nesso con l'attività dell'associazione
- Entro i limiti massimi stabiliti dall'Ente
- Richieste a rimborso con il rispetto delle modalità poste dall'Ente



SONO VIETATI I RIMBORSI SPESE FORFETTARI


È riconosciuta la possibilità di rimborsare ai volontari, a fronte di una semplice autocertificazione, fino a 10 euro giornalieri e non più di 150 euro mensili. Si introduce in pratica un margine di “tolleranza economica” sempre che l'organo sociale abbia individuato la tipologia di spese ammesse e l'attività per cui è ammessa questa tipologia di rimborso

Il registro dei volontari

Il codice del terzo settore ha esteso l'obbligo di tenuta di un "registro volontari" a tutti gli enti del terzo settore che si avvalgono di tale figura, rendendo la sua tenuta in linea con le nuove previsioni normative e con le modalità di conservazione ed archiviazione dei documenti - decreto interministeriale del 6 ottobre 2021.

Il registro dei volontari, come previsto dal decreto del 14 febbraio 1992, era ed è rimasto uno dei libri sociali più importanti, per il quale è **previsto l'obbligo di vidimazione** da parte di un pubblico ministero tra cui un notaio o il segretario comunale.

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato (solitamente un segretario comunale ma dovrebbero poterlo fare anche i singoli uffici del Runts), che deve dichiarare nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono



Il registro dei volontari

Il registro dei volontari potrà essere tenuto **anche in modalità telematica** a patto che il software utilizzato non permetta la modifica di quanto già preventivamente iscritto, garantendo così l'integrità temporale e formale del documento;

in caso di modifiche su registro cartaceo non è obbligatorio “barrare” e “firmare” la parte oggetto di variazione.

Si rende comunque fondamentale tenere costantemente aggiornato il registro in modo che i dati comunicati alla compagnia assicurativa siano sempre in ordine e coerenti con la realtà.

Gli enti del Terzo settore sono tenuti a conservare la documentazione riguardante l'assicurazione dei volontari di cui si avvalgono, sia in modo occasionale che non occasionale, per un periodo non inferiore a dieci anni, e presentarla in caso di controlli da parte dell'ufficio competente del registro unico nazionale del Terzo settore o degli altri soggetti autorizzati. (art.4 Decreto 6 ottobre 2021)

Il registro dei volontari

Il registro dovrà contenere i seguenti dati:

- codice fiscale;
- il luogo e la data di nascita;
- la residenza;
- la data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.

L'art. 17 comma 1 del d.lgs 117/2017 prevede che “gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività **in modo non occasionale**”.

Si ritiene opportuno suddividere il registro in due sezioni:

- ✓ una ove sarà elencati i volontari non occasionali
- ✓ una invece speciale dove dovranno essere indicati i volontari considerabili come occasionali.

Gli obblighi assicurativi

L'art. 18 del d.lgs. 117/2017, come sopra richiamato, prevede che “gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari **devono assicurarli** contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”.

Le polizze assicurative stipulate in favore dei volontari devono quindi coprirli per:

- Infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività;
- responsabilità civile verso terzi.

Né il codice né il decreto ministeriale 6 ottobre 2021 definiscono cosa si intenda per “occasionale”; è quindi lasciato ai singoli enti il compito di definire tale nozione.

Quello che invece il codice e il nuovo decreto specificano in modo chiaro e netto è che gli obblighi assicurativi menzionati in questo paragrafo valgono sia per i volontari “non occasionali” che per quelli “occasionali”.

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli ETS e le Amministrazioni Pubbliche; i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione con la quale viene stipulata la convenzione.

Assicurazione infortuni

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Cerca nel portale



ISTITUTO

ATTIVITÀ

COMUNICAZIONE

ATTI E DOCUMENTI

SERVIZI PER TE

SUPPORTO

ACCEDI AI SERVIZI ONLINE

[Home](#) > [Comunicazione](#) > [Avvisi e scadenze](#)

- > Covid-19: misure adottate dall'Istituto
- > Covid-19: prodotti informativi
- > **Avvisi e scadenze**
- > News ed eventi
- > Sala Stampa
- > Campagne
- > Pubblicazioni
- > Multimedia
- > Social
- > Progetti

Polizza volontari: istituzione del Fondo e attivazione del servizio online

Attuata la copertura assicurativa Inail per i soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali, che sono beneficiari delle misure di integrazione e sostegno del reddito.

I volontari che svolgono, in modo spontaneo e gratuito, la loro attività a fini di utilità sociale nell'ambito di progetti promossi da organizzazioni appartenenti al cosiddetto "terzo settore", in favore di Comuni o enti locali, sono garantiti dalla copertura assicurativa Inail contro le malattie e gli infortuni sul lavoro se sono percettori di misure di integrazione e sostegno del reddito.

Per tale categoria il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha messo a disposizione un Fondo finalizzato a reintegrare l'Inail dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi.

Sulla home page del portale istituzionale è inserito il contatore che segnala l'importo residuo del Fondo messo a disposizione, consentendone l'aggiornamento costante. La copertura assicurativa è garantita nei limiti della disponibilità finanziaria.

E' stato istituito il Servizio online per la polizza volontari nell'ambito delle applicazioni "Denuncia di Iscrizione" e "Denuncia di Variazione", disponibili nel menu "Denunce".

Approfondimenti:

[Circolare n. 45 del 27 marzo 2015 >>](#)

[Fondo ex art 12 d.l. 90/2014 >>](#)

[Servizi online >>](#)

[Manuale polizza volontari \(.pdf - 2 mb\)](#)

[#diamociunamano >>](#)



format convegno....pptx ^

Mostra tutto x



UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS
Torino, 2 febbraio 2023

L'inquadramento dei rapporti di Lavoro negli ETS ed il ruolo dei volontari
A cura della Dottoressa Luisella Fontanella

Disciplina relativa ai contenuti delle polizze assicurative

L'art. 2 del Decreto prevede che le polizze assicurative sono stipulate, alternativamente, in forma:

- collettiva: si tratta, sostanzialmente, di polizze assicurative stipulate da un solo contraente in favore di molteplici beneficiari (a livello civilistico, la norma di riferimento potrebbe essere individuata nell'art. 1891 C.c.). Questa tipologia di polizze è poi disciplinata dai Regolamenti delegati IVASS nn. 40 e 41 del 2 agosto 2018;
- numerica: si tratta, sostanzialmente, di polizze assicurative nelle quali viene indicato solamente il numero massimo di volontari che opereranno contemporaneamente per una determinata attività; per l'individuazione del singolo volontario, invece, si fa riferimento al citato Registro dei Volontari che l'Ente deve tenere.

La polizza assicurativa deve essere stipulata dagli Enti del Terzo Settore (che, quindi, è sempre il contraente), anche per il tramite delle reti associative alle quali, eventualmente, aderiscono.

Il Decreto, poi, prevede che le polizze assicurative in parola “sono predisposte dalle imprese in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l'assenza di discriminazioni nell'accesso dei volontari alla tutela assicurativa”.

Il Decreto precisa, anche, che le polizze assicurative, stipulate in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati, determinati o determinabili, con riferimento al Registro dei Volontari (peraltro, disciplinato anche all'art. 3, comma 1, del Decreto) e alla documentazione relativa ai volontari occasionali

Copertura assicurativa decorrenza e cessazione

Per quanto concerne la decorrenza e la cessazione della copertura assicurativa, l'art. 2, comma 3, del Decreto precisa che per i soggetti iscritti nel Registro in data successiva a quella di stipulazione delle polizze, le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24,00 del giorno di iscrizione nel registro.

In caso di cessazione della loro attività di volontariato, con conseguente cancellazione dal Registro, le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24,00 del giorno della cancellazione.

Per quanto concerne, invece, gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari occasionali, anche in caso di eventi o manifestazioni, stipulano apposite polizze, sempre in forma collettiva o numerica, la cui efficacia cessa alle ore 24,00 dell'ultimo giorno di servizio, **che deve essere espressamente indicato nella polizza.**



Sicurezza sul lavoro

Il D. Lgs. 81/08 è la normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Obbligo, per il datore di lavoro di organizzazione, di informazione, formazione e sorveglianza per i volontari che operano presso l'organizzazione stessa (artt. 2, 3 e 21 D. Lgs. 81/08). Pertanto il datore di lavoro è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Quanto suddetto implica che:

- venga effettuata una valutazione dei rischi (senza necessità di redigere il documento come previsto dal art. 28 del D. Lgs. 81/08) che serva come base per fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi presenti nello svolgimento della propria mansione;
- vengano definite ed attuate le misure di prevenzione ed emergenza derivanti dalla valutazione dei rischi.

Se un'organizzazione di volontariato ha lavoratori subordinati o equiparati (anche uno solo), sussiste sempre l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi con relativa redazione del documento (art. 28) ed è obbligata ad applicare tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

Sicurezza sul lavoro

Nell'ambito delle organizzazioni di volontariato il D.Lgs. 81/08 (art. 3 comma 12-bis) equipara i volontari (ai sensi del legge 1/8/1991 n. 266 o volontari che svolgono servizio civile) ai lavoratori autonomi e pertanto per loro valgono gli obblighi definiti dall'art. 21 del D.Lgs. 81/08, ovvero devono:

- Utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08;
- Munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni legislative;
- Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.



Inoltre, con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- Beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- Partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Idoneità dei luoghi di lavoro

L'organizzazione di volontariato deve garantire che i locali e le attrezzature messe a disposizione degli eventuali lavoratori (subordinati o equiparati) o dei volontari, siano conformi alla normativa vigente, indipendentemente da svolgere la propria attività in locali di proprietà o in affitto.

Se l'organizzazione di volontariato svolge la propria attività nei locali e con attrezzature di un ente terzo (ex: comune, ospedale, casa di riposo, ...), l'ente stesso è tenuto fornire tutte le informazioni e la documentazione comprovanti la conformità di locali ed attrezzature.



L'agibilità ex ENPALS

Le imprese dell'esercizio teatrale cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi che intendono avvalersi delle prestazioni di alcuni lavoratori autonomi dello spettacolo facendoli agire nei locali di proprietà (o sui quali abbiano un diritto personale di godimento) devono munirsi del certificato di agibilità che si distingue in varie tipologie: a titolo oneroso, a titolo gratuito e in esenzione contributiva.

Il certificato di agibilità a titolo gratuito viene rilasciato in occasione di specifici eventi a scopo benefico, sociale o di solidarietà sempre che gli eventuali ricavi, derivanti dalla manifestazione, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, risultino interamente destinati a finalità benefiche e che i lavoratori coinvolti non percepiscano alcun compenso.

Per il rilascio del certificato, il presupposto della gratuità deve essere opportunamente documentato.



Grazie



UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS
Torino, 2 febbraio 2023

**L'inquadramento dei rapporti di Lavoro negli
ETS ed il ruolo dei volontari**
A cura della Dottorssa Luisella Fontanella



25 ANNI

di attività

GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

Le detrazioni e deduzioni fiscali per le erogazioni a favore degli ETS

A cura della Dott.ssa Maria Luisa D'Addio

UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS

Torino, 2 febbraio 2023

ART 83 DLGS 117/2017 c.1

Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo e' elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione e' consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

ART 83 DLGS 117/2017 c.1

Soggetto donatore : persone fisiche

Soggetto beneficiario: ETS non commerciale art 82 c 1

«si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società-.....»

Pagamento tracciabile: prova documentale

Divieto di cumulo (comma 4).

ART 83 DLGS 117/2017 c. 2

Le liberalita' in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore *di cui all'articolo 82, comma 1*, da persone fisiche, enti e societa' sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza puo' essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalita' di valorizzazione delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2.

ART 83 DLGS 117/2017 c.2

Soggetto donatore :

- persone fisiche
- persone giuridiche
- Enti del terzo settore

Soggetto beneficiario: ETS non commerciale art 82 c 1

«si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società-.....»

Pagamento tracciabile: prova documentale

Divieto di cumulo (comma 4).

ART 83 DLGS 117/2017 c. 3

Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1

ART 83 DLGS 117/2017 c.3

ART 8 C. 1

«Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.»

ART 83 DLGS 117/2017 c.4

Ferma restando la non cumulabilita' delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilita' e la deducibilita' con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

ART 83 DLGS 117/2017 c.5

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie

Le detrazioni e deduzioni fiscali per le erogazioni a favore degli ETS

ART 83 DLGS 117/2017 c.5

Art. 1. della legge 15 aprile 1886, n. 3818,

((Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.))

Grazie per l'attenzione



UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS
Torino, 2 febbraio 2023

Titolo della relazione
A cura del Dottor ...



25 ANNI

di attività

GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

La fiscalità diretta e indiretta degli ETS

A cura del Dr. Federico Moine e della
Dr.ssa Stefania Branca

UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS

Torino, 2 febbraio 2023

Premessa

IL PUNTO SITUAZIONE SUI NUOVI REGIMI FISCALI APPLICABILI ALLE ATTIVITA' SVOLTE DAGLI ETS AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

- Va preliminarmente evidenziato che le disposizioni fiscali previste dai nuovi regimi tributari di cui al Titolo X del Codice del Terzo Settore (DLgs. 117/2017), per gli ETS diversi dalle imprese sociali, si potranno applicare soltanto a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea, ad oggi non ancora pervenuta.
- Con riferimento alle imprese sociali, simmetricamente, l'efficacia delle misure fiscali agevolative di cui all'art.18 del DLgs. 112/2017 è subordinata alla medesima autorizzazione.
- Sotto il profilo della fiscalità diretta e indiretta delle attività svolte dagli ETS, dunque, la situazione è ancora sostanzialmente in una fase di stallo. Ma bisogna prepararsi ai cambiamenti e sviluppare le necessarie analisi prospettiche, che sono diverse a seconda della tipologia di ETS cui ci si trova di fronte, come vedremo nelle slides successive, ordinate secondo le categorie di ETS in cui è strutturato il Registro unico nazionale del Terzo settore ex art. 46 co.1 del Codice del Terzo Settore (CTS).

a) LE ODV

LA FISCALITA' DIRETTA E INDIRECTA DELLE ODV NELL'AMBITO DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (1)

- Ai fini fiscali, le ODV trovano specifici riferimenti normativi negli artt. 84 e 86 del CTS, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle disposizioni generali di cui all'art.79 del CTS. Risultano altresì rilevanti gli artt. 33 co. 2-3 e 56 co.2. del CTS.
- In particolare l'art.84 co.1 del CTS prevede che non si considerino commerciali, oltre alle attività di cui all'art.79 co.2, 3 e 4, le seguenti attività delle ODV, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato: a) vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. L'art.84 co.2 del CTS prevede inoltre l'esenzione da IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle ODV.

a) LE ODV

LA FISCALITA' DIRETTA E INDIRECTA DELLE ODV NELL'AMBITO DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (2)

- Ipotizzando il caso di una ODV che esercita un'attività di trasporto interospedaliero di malati in convenzione con un'ASL, tenuto conto che l'art.56 co.2 del CTS statuisce che le convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o di servizi sociali di interesse generale possono prevedere in favore delle ODV esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, i relativi proventi non assumeranno natura commerciale ai sensi di quanto previsto dall'art.79 co.2 del CTS, poiché essi non superano i costi effettivi. Non si avrà dunque un aggravio del carico impositivo rispetto all'attuale normativa agevolativa applicabile alla fattispecie in esame, dettata dagli artt. 8 della Legge 266/1991 e 150 del TUIR.
- Ai fini IVA, tali prestazioni, se svolte in forma organizzata, rientreranno tra le operazioni esenti ex art.10 co.1 n.15 del DPR 633/72, con i conseguenti adempimenti in materia di fatturazione delle operazioni e di tenuta dei registri IVA obbligatori. Si transiterà dunque da un regime di esclusione ex art.8 co.2 della Legge 266/1991 ad un regime di esenzione, con un aggravio in termini di adempimenti.

a) LE ODV

LA FISCALITA' DIRETTA E INDIRECTA DELLE ODV NELL'AMBITO DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (3)

- La riforma (art.33 co.3 del CTS) ha peraltro previsto la possibilità per le ODV di svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purchè lo statuto lo consenta e le stesse risultino secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i limiti fissati dal DM 19.5.2021 n.107.
- Si pensi, a titolo esemplificativo, ad attività commerciali di vendita di beni o ad attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in via non occasionale oppure ad eventuali sponsorizzazioni.
- A tali attività potrà essere applicato il regime forfetario (molto agevolativo) di cui all'art.86 del CTS, ove i ricavi derivanti da esse non superino i 130.000 euro nel periodo d'imposta, con applicazione del coefficiente di redditività dell'1% ai ricavi commerciali e senza applicazione dell'IVA a titolo di rivalsa.

b) LE APS

LA FISCALITA' DIRETTA E INDIRECTA DELLE APS NELL'AMBITO DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (1)

- Ai fini fiscali, le APS trovano specifici riferimenti normativi negli artt.85 e 86 del CTS, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle disposizioni generali di cui all'art.79 del CTS.
- In particolare, l'art. 85 co.1 del CTS prevede che non si considerino commerciali le attività svolte dalle APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre APS che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

b) LE APS

LA FISCALITA' DIRETTA E INDIRECTA DELLE APS NELL'AMBITO DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (2)

- Ipotizzando il caso di un'APS di natura culturale, con attività di corsi musicali a pagamento prevalentemente svolti nei confronti dei propri associati, ma anche in via secondaria nei confronti di terzi non soci, il relativo trattamento fiscale sarà il seguente: ai fini delle imposte dirette l'attività svolta nei confronti degli associati sarà decommercializzata (ex art.85 co.1 del CTS), mentre i corsi a pagamento nei confronti di terzi non soci, sul presupposto che per essi l'APS consegua un margine superiore al 6% (cfr. art.79 co.2 bis del CTS), avranno invece natura commerciale. Ai fini IVA, rimanendo in vigore l'art.4 co.4 del DPR 633/1972, permarrà il regime di esclusione per l'attività svolta nei confronti degli associati, mentre dovrà essere assoggettata ad IVA l'attività svolta nei confronti dei terzi.
- All'attività di natura commerciale potrà peraltro essere applicato il regime forfetario agevolato di cui all'art.86 del CTS, ove i ricavi derivanti da essa non superino i 130.000 euro nel periodo d'imposta, con applicazione del coefficiente di redditività del 3% ai ricavi commerciali e senza applicazione dell'IVA a titolo di rivalsa.

c) GLI ENTI FILANTROPICI

LE FISCALITA' DIRETTA E INDIRECTA DEGLI ENTI FILANTROPICI NELL'AMBITO DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

- Ai fini fiscali, gli enti filantropici trovano un primo specifico riferimento normativo nell'art.84 co. 2-bis del CTS, che esenta da IRES i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale. L'art. 38 co.1 del CTS statuisce inoltre che gli enti filantropici traggono le proprie risorse economiche principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi, così escludendo che essi possano trarre le risorse in modo prevalente da attività di natura commerciale.
- Ipotizzando il caso di un ente filantropico (ad esempio una fondazione) che esercita attività di beneficenza a favore di minori svantaggiati e che non esercita attività diverse ex art.6 del CTS, l'attività sarà interamente decommercializzata sia ai fini delle imposte dirette, che ai fini IVA.
- Soltanto l'eventuale esercizio di attività diverse, entro i limiti normativi per esse previsti, potrà risultare rilevante ai fini fiscali, con la conseguente applicazione, in termini di imposte dirette ed alternativamente, del regime forfetario ex art.80 del CTS oppure della contabilità separata ex art.87 co.4 del CTS e, in termini di IVA, della contabilità separata.

d) LE IMPRESE SOCIALI

LA FISCALITA' DIRETTA E INDIRETTA DELLE IMPRESE SOCIALI NELL'AMBITO DELLA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IMPRESA SOCIALE

- Per le imprese sociali, riguardo alle imposte dirette e all'IVA, il DLgs. 112/2017 non ha previsto una specifica disciplina, ferma restando l'agevolazione molto importante di cui all'art.18 co. 1 e 2 del decreto medesimo, che prevede l'integrale detassazione degli utili reinvestiti nell'attività interna dell'impresa sociale, mediante la loro destinazione a riserva e finalizzati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
- Tenuto conto che la qualifica di impresa sociale può essere assunta da tutti gli enti privati, inclusi quelli societari, l'agevolazione in esame potrà essere applicata da tutti gli ETS che assumeranno la veste di impresa sociale, ivi compresi quelli di natura associativa o fondazionale.
- Ai fini IVA, poiché tutta l'attività svolta dall'impresa sociale viene attratta nella sfera imprenditoriale, trovano applicazione le regole ordinarie.

LA FISCALITA' DIRETTA E INDIRECTA DELLE RETI ASSOCIATIVE NELL'AMBITO DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

- Le reti associative sono enti federativi di secondo livello, costituiti in forma di associazione, che hanno quali propri associati altri ETS. Esse rappresentano l'unico ETS che può essere iscritto contemporaneamente in due o più sezioni del RUNTS.
- Se, alla luce di quanto sopra esposto, la rete associativa assume anche la veste di APS, si potranno ad essa applicare tutte le relative agevolazioni fiscali, con la conseguente non commercialità dell'attività svolta nei confronti della propria base associativa, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA.
- Nel caso, invece, di rete associativa priva della veste di altra tipologia di ETS, ad essa si applicheranno le disposizioni tributarie generali previste per gli ETS, ex artt. 79 e 80 del CTS. Pertanto, ai fini delle imposte dirette, l'attività sarebbe considerata non commerciale se svolta a titolo gratuito oppure dietro versamenti di corrispettivi che non superino i costi effettivi o che comunque non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi. Sul versante IVA, viceversa, vi sarà assoggettamento al tributo soltanto se l'attività svolta a fronte di corrispettivi specifici dovesse possedere i presupposti oggettivo e soggettivo richiesti dal DPR 633/72.

LA FISCALITA' DIRETTA E INDIRECTA DELLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO NELL'AMBITO DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

- Ai fini fiscali, va preliminarmente segnalato che le società di mutuo soccorso, ai sensi della loro legge istitutiva tuttora in vigore, non possono svolgere attività d'impresa (art. 2 della Legge 3818/1886). Esse sono state tradizionalmente considerate, ai fini fiscali, quali enti non commerciali, con la determinazione del reddito sulla base delle disposizioni di cui all'art.143 del TUIR.
- In ogni caso, in funzione della riforma del Terzo settore, risulta ad esse applicabile, per espressa previsione normativa introdotta dal DL 73/2022, l'art.85 del CTS, originariamente riservato al regime fiscale delle APS.
- Ipotizzando una SOMS che svolga unicamente la propria attività di interesse generale in favore dei soci, ai fini delle imposte dirette l'attività sarebbe pertanto considerata non commerciale, anche se svolta a fronte di corrispettivi specifici; ai fini IVA, non venendo svolta attività commerciale secondo la previsione dell'art.4 co.4 del DPR 633/72, essa non risulterebbe parimenti rilevante, con esclusione dall'applicazione del tributo.

LA FISCALITA' DIRETTA E INDIRECTA DELLA CATEGORIA DEGLI «ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE»

- La categoria residuale degli «Altri enti del Terzo settore» presenta, ai fini fiscali, casistiche diverse, che andranno di volta in volta inquadrare sulla base dell'attività concretamente svolta dal singolo ETS.
- Troverà applicazione, al singolo caso concreto ed ai fini delle imposte dirette, l'art.79 co.2 e 2-bis del CTS, potendo considerare l'attività non commerciale soltanto se svolta a titolo gratuito oppure dietro versamenti di corrispettivi che non superino i costi effettivi o che comunque non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi. Nel caso contrario, essa sarà soggetta ad imposizione.
- Ove l'attività commerciale dovesse risultare prevalente secondo i criteri dettati dall'art.79 co.5 e 5-bis del CTS, l'ETS sarà assoggettato ad un mutamento di qualifica fiscale, da ETS non commerciale a ETS commerciale, con attrazione di tutta l'attività svolta nell'ambito del reddito d'impresa.
- Ai fini IVA, troveranno applicazione le regole ordinarie.



25 ANNI

di attività

GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

L'IMU per gli immobili degli enti non commerciali

A cura di PAOLA AGLIETTA
Commercialista in Torino

UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS

Torino, 2 febbraio 2023

IMU: riferimenti normativi

DLgs. 14.3.2011 n. 23, artt. 8 e 9 → istituzione dell'IMU (sostituendo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta comunale sugli immobili (ICI).

L. 27.12.2013, n. 147 → IMU/TASI/TARI (IUC, abrogata)

L.27.12.2019, n. 160, art. 1 c. 739-783 → nuova disciplina IMU →

Art. 1 co. 759 lett. g) → esenzione immobili ENC

Art. 1 co. 763 → versamenti IMU ENC

Art. 1 co. 770 → dichiarazione IMU ENC

L. Prov. 14/2014 Provincia autonoma di Trento → «IMIS»

L. Prov. 3/2014 Provincia autonoma di Bolzano → «IMI»

L. Regionale 14.11.2022, n. 17 Regione Friuli Venezia Giulia → «ILIA»

➔ **DLgs. 3.7.2017 n. 117 (CTS)** → art 82 esenzione **immobili ETS non commerciali**

IMU: riferimenti normativi (segue)

DM 26.06.2014 → Modello Dichiarazione IMU/TASI ENC

DM 29.07.2022 → Nuovo Modello Dichiarazione IMU

D.L. n. 1/2012 art. 91-bis → Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali

DM 19.11.2012 n. 200 → Requisiti generali per individuare lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali e parametri per determinare la quota di esenzione per gli immobili ad utilizzazione mista

IMU: principi generali

L'IMU si applica in tutti i Comuni del **territorio nazionale**.

Presupposto dell'IMU è il **possesso di immobili**

Soggetti passivi IMU	
Soggetti titolari di diritti reali sull'immobile	Soggetti non titolari di diritti reali sull'immobile
Proprietario	Locatario finanziario
Usufruttuario	Concessionario di beni demaniali
Usuario	Genitore assegnatario della casa familiare (fino al 31.12.2019: coniuge separato assegnatario della casa coniugale)
Titolare del diritto di abitazione	
Enfiteuta	
Titolare del diritto di superficie	

Non sono soggetti passivi IMU	
Nudo proprietario	Comodatario
Locatore finanziario	Affittuario
Concedente di diritti reali	Genitore non assegnatario della casa familiare (fino al 31.12.2019: coniuge proprietario non assegnatario della casa coniugale in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio)

Enti non commerciali: Esenzione IMU (art. 1 co. 759 lett. g) L. 160/2019)

Sono **esenti da IMU**, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli **immobili**:

- ❑ **utilizzati** dagli **enti pubblici e privati diversi dalle società**, dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, **residenti nel territorio dello Stato** (*i soggetti di cui all'art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR*) (**requisito soggettivo**, *soggetti individuati dall'art. 7, co. 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992*);
- ❑ **destinati esclusivamente** allo svolgimento con **modalità non commerciali** di attività (**requisito oggettivo**, *attività individuate dall'art. 7, co. 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992*):
 - assistenziali;
 - previdenziali;
 - sanitarie;
 - di ricerca scientifica;
 - didattiche;
 - ricettive;
 - culturali;
 - ricreative;
 - sportive;
 - di religione o di culto (attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana).

ETS non commerciali: Esenzione IMU (art. 82 C. 6 d.lgs. 117/2017)

Sono esenti da IMU:

Gli immobili **posseduti e utilizzati** dagli **enti non commerciali del Terzo settore** di cui all'**articolo 79, comma 5** (che definisce gli ETS considerati «non commerciali») **destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive**, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Le agevolazioni in materia di tributi locali si applicano (art 104 d.lgs. 117/2017):

- dall'1.1.2018, in via transitoria, alle ONLUS, alle ODV, nonché alle APS;
- a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), avvenuta il 23.11.2021:
 - ✓ agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Runts
 - ✓ alle ONLUS, ODV e APS nelle more del perfezionamento dell'iscrizione al Runts.

Enti non commerciali: Esenzione IMU (art. 1 co. 759 lett. g) L. 160/2019)- requisito soggettivo ([circ. 2/2009/DF](#))

Enti non commerciali pubblici	Enti non commerciali privati
<ul style="list-style-type: none">- gli enti pubblici, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato;- gli enti territoriali, e quindi:<ul style="list-style-type: none">a) Comuni;b) Province;c) Regioni;d) consorzi tra enti locali;e) Comunità montane;f) associazioni ed enti gestori del demanio collettivo;g) Camere di Commercio;- le aziende sanitarie;- gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie;- gli enti pubblici non economici;- gli istituti previdenziali e assistenziali;- le Università ed enti di ricerca;- le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB).	<ul style="list-style-type: none">- gli enti disciplinati dal Codice civile, quali:<ul style="list-style-type: none">• associazioni;• fondazioni;• comitati;- quelli disciplinati da specifiche leggi di settore, come ad esempio:<ul style="list-style-type: none">a) ODV (L. 266/1991 n. 266; abrogata a decorrere dalla data di operatività del Runts);b) ONG (art. 5 della L. 26.2.87 n. 49);c) APS (L. 383/2000 n. 383; abrogata a decorrere dalla data di operatività del Runts);d) associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 L. 289/2002);e) fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (DLgs. 23.4.98 n. 134);f) ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, del DLgs. 4.5.2001 n. 207);g) enti che acquisiscono la qualifica fiscale di ONLUS (DLgs. 4.12.97 n. 460; normativa abrogata dal DLgs. 117/2017, che si applica fino all'operatività del Runts);h) casse edili (art. 37 Contratto collettivo nazionale settore edile e affini);- gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

Enti non commerciali: Esenzione IMU (art. 1 co. 759 lett. g) L. 160/2019) - segue

Ente non commerciale che utilizza direttamente gli immobili nei quali si svolgono le attività non commerciali:	ESENZIONE IMU
Ente non commerciale che possiede l'immobile e lo loca a soggetti terzi.	NO ESENZIONE IMU

Immagine in comodato ad ente non commerciale

Dall'1.1.2020, i **Comuni**, con proprio regolamento, possono stabilire l'esenzione dell'immobile dato **in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale**, o ad **ente non commerciale**, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari (*art. 1 co. 777 lett. e) della L. 160/2019*).

La norma non prevede vincoli quanto al soggetto concedente l'immobile in comodato.

Per essere applicata, deve essere recepita nel regolamento comunale.

Enti non commerciali: Esenzione IMU (art. 1 co. 759 lett. g) L. 160/2019) - segue

Si applicano:

- l'art. 91-bis del DL 1/2012
- Il regolamento DM 200/2012

L'esenzione spetta anche per gli immobili posseduti e utilizzati dagli **enti del Terzo settore (ETS) non commerciali** (art. 82 co. 6 del DLgs. 117/2017).

Sono esclusi dall'esenzione gli immobili utilizzati da enti non commerciali **non fiscalmente residenti in Italia.**

Esenzione IMU e immobili ad utilizzazione mista

art. 91-bis co. 2 e 3 del DL 1/2012 → unità immobiliare con **utilizzazione mista (commerciale e non)**: l'**esenzione IMU** si applica solo alla **frazione di unità** nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.

Nel caso in cui non sia possibile procedere al frazionamento dell'unità immobiliare come previsto dal co. 2, l'**esenzione IMU** si applica **in proporzione all'utilizzazione non commerciale** dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.

→ **DM 19.11.2012 n. 200:**

- **requisiti, generali e di settore**, per qualificare le attività (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione e culto), **svolte con modalità non commerciali**;
- elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del **rapporto proporzionale** tra le attività non commerciali che danno titolo all'esenzione e quelle commerciali che non danno titolo alla stessa;
- modalità e delle procedure relative alla **dichiarazione**.

Esenzione IMU e attività svolte con modalità non commerciali

DM 19.11.2012 n. 200:

Attività svolte con modalità non commerciali

requisiti generali (art. 3) : valgono per la generalità degli enti non commerciali, attengono ai contenuti minimi obbligatori dell'atto costitutivo o dello statuto:

- **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, utili e avanzi
- **obbligo di reinvestire** utili e avanzi di esclusivamente per attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale
- **l'obbligo di devolvere** il patrimonio in caso scioglimento ad altro ente con analoga attività istituzionale

requisiti di settore (art. 4): v. tabelle successive

Esenzione IMU e attività svolte con modalità non commerciali

Requisiti specifici differenziati per tipologia di attività no profit				
Tipologia attività	Definizione (art. 1 del DM 200/2012)	Requisiti (art. 4 del DM 200/2012)		
Assistenziali	Attività riconducibili a quelle, relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. (art. 128 del DLgs. 31.3.98 n. 112).	Le attività devono:	Se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, le attività devono essere svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore al 50% dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.	
		- essere accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali;		
		- essere svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico;		
Sanitarie	Attività dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal DPCM 29.11.2001.	- prestare a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale.		
Previdenziali	Attività strettamente funzionali e inerenti all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie.	Nessun requisito specifico.		
Didattiche	Attività dirette all'istruzione e alla formazione (L. 28.3.2003 n. 53).	Le attività devono essere paritarie rispetto a quella statale e la scuola deve adottare un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni.	Devono comunque essere osservati gli obblighi di:	L'attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
			- accoglienza di alunni portatori di handicap;	
			- applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente;	
			- adeguatezza delle strutture agli standard previsti;	
			- pubblicità del bilancio.	

Esenzione IMU e attività svolte con modalità non commerciali

Requisiti specifici differenziati per tipologia di attività no profit (*)		
Tipologia attività	Definizione (art. 1 del DM 200/2012)	Requisiti (art. 4 del DM 200/2012)
Ricettive	Attività che prevedono l'accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura, nonché, relativamente alla ricettività sociale, quelle dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, escluse in ogni caso le attività svolte in strutture alberghiere e paralberghiere di cui all'art. 9 del DLgs. 23.5.2011 n. 79.	Le attività devono essere svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore al 50% dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
Culturali	Attività rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte.	
Ricreative	Attività dirette all'animazione del tempo libero.	
Sportive	Attività rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della L. 289/2002.	Le attività devono essere svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore al 50% dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
Attività di cui all'art. 16 lett. a) della L. 20.5.85 n. 222	Attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.	Nessun requisito specifico.

Esenzione IMU e utilizzo misto dell'immobile

Immobile destinato a titolo esclusivo allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, ecc	ESENZIONE IMU
Immobile utilizzato promiscuamente per lo svolgimento <ul style="list-style-type: none">- delle attività no profit elencate dalla norma agevolativa, con modalità non commerciali,- di altre attività (es. attività commerciali)	<ul style="list-style-type: none">- ESENZIONE IMU per le unità immobiliari in cui si svolge con modalità non commerciali l'attività no profit, se possibile individuarle, anche scorporandole dalle altre unità immobiliari per mezzo di operazioni di riaccatastamento;- ESENZIONE IMU entro una percentuale corrispondente, secondo specifici criteri normativi, al "peso" della componente dell'unità immobiliare impiegata per svolgere con modalità non commerciali le attività no profit (e assoggettamento ad IMU per la restante componente dell'unità immobiliare) → DM 200/2012) <p>Ai fini del rapporto di proporzionalità, rilevano (in modo sequenziale):</p> <ul style="list-style-type: none">- spazio (mq. occupati dall'attività);- numero dei soggetti (utenti) nei confronti dei quali viene svolta l'attività;- tempo (giorni) di svolgimento dell'attività nell'anno.
Immobile utilizzato esclusivamente per altre attività	IMPONIBILE IMU

Enti non commerciali e versamento IMU

Art. 1 co. 763 L. 160/2019

Il versamento dell'IMU degli enti non commerciali deve essere effettuato in **tre rate**, di cui:

- le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento;
- l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.

Versamenti IMU 2023 per gli enti non commerciali		
Scadenza	Rata	Modalità di calcolo
16.6.2023	Prima rata IMU 2023	50% IMU dovuta per il 2022
16.12.2023	Seconda rata IMU 2023	50% IMU dovuta per il 2022
16.6.2024	Conguaglio IMU 2023	Eventuale conguaglio IMU 2023, dedotte prima e seconda rata 2023

DICHIARAZIONE IMU ENC

DM 26.6.2014 → modello di dichiarazione IMU/TASI ENC e relative istruzioni

Adempimento necessario per gli enti no profit in possesso di **uno o più immobili utilizzati almeno in parte per l'esercizio con modalità non commerciali delle attività istituzionali** di cui all'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (assistenziali, sanitarie, didattiche, ecc.), che beneficiano in quanto tali dell'**esenzione IMU totale o parziale**.

Modalità presentazione: dichiarazione IMU/TASI ENC esclusivamente con **modalità telematica**

Termine di presentazione: **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Per l'anno 2021 (Dichiarazione IMU2022) → 31.12.2022 (art. 35, c.4, DL 73/2022) → **30.6.2023** (DL 29.12.2022, n. 198)

Scadenza 30 giugno 2023

Entro il prossimo 30 giugno 2023 dovranno pertanto essere presentate:

- le **dichiarazioni IMU/IMPI 2022** (solo per gli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del **2021** ed in caso di altre variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU per il 2021; nessuna dichiarazione in caso di assenza di variazioni e nei casi in cui comunque la dichiarazione non è dovuta);
- le **dichiarazioni IMU/IMPI 2023** (solo per gli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del **2022** ed in caso di altre variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU per il 2021; nessuna dichiarazione in caso di assenza di variazioni e nei casi in cui comunque la dichiarazione non è dovuta);
- le dichiarazioni **IMU/TASI ENC per il 2021** (dovuta ogni anno);
- le dichiarazioni **IMU/TASI ENC per il 2022** (dovuta ogni anno).



UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS
Torino, 2 febbraio 2023

L'IMU per gli immobili degli enti non commerciali
PAOLA AGLIETTA - *Commercialista in Torino*